Anno 1874. Roma - Lunedì, 12 Ottobre Num. 248.

ASSOCIAZIONI

Compresi i Rendiconti Ufficiali del Parlamento:

	Trim.	Sem.	Anno
ROMA .... L.	11	21	40
Per tutto il Regno .... »	13	25	48
Solo Giornale, senza Rendiconti:			
ROMA .... L.	9	17	32
Per tutto il Regno .... »	10	19	36

Estero, aumento spese di posta.

Un numero separato in Roma, centesimi 10, per tutto il Regno centesimi 15.

Un numero arretrato costa il doppio.

Le Associazioni decorrono dal 1° del mese.

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

INSERZIONI

Annunzi giudiziari, cent. 25. Ogni altro avviso cent. 30 *per linea di colonna o spazio di linea.*

AVVERTENZE.

Le Associazioni e le Inserzioni si ricevono alla Tipografia **Eredi Botta:**

In **Roma**, via dei Lucchesi, n. 4;

In **Torino**, via della Corte d'Appello, numero 22;

Nelle Provincie del Regno ed all'Estero agli **Uffici postali.**

PARTE UFFICIALE

Il N. 2079 *(Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

In virtù delle facoltà concedute al Nostro Governo dall'art. 9, titolo I, della legge 8 giugno 1874, num. 1947 (Serie 2ª), di compilare, coordinare e raccogliere in unico testo le leggi sulle tasse ipotecarie e sugli emolumenti dovuti ai conservatori delle ipoteche;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro delle Finanze;

E viste le leggi 6 maggio 1862, n. 593, 11 maggio 1865, n. 2276, art. 10, 28 dicembre 1867, n. 4137, e 11 agosto 1870, n. 5784, allegato *M*,

Abbiamo decretato e decretiamo:

A testo unico delle leggi sulle tasse ipotecarie e sugli emolumenti dovuti ai conservatori delle ipoteche rimane approvato il seguente testo:

LEGGE

sulle tasse ipotecarie e sugli emolumenti dovuti ai conservatori delle ipoteche.

TITOLO I.

Tasse ipotecarie.

Art. 1. È stabilita una tassa sopra le iscrizioni, rinnovazioni e trascrizioni, non che sugli annotamenti che si fanno nei pubblici registri delle ipoteche.

La tassa è proporzionale o fissa.

Art. 2. La tassa proporzionale si applica:

1° Alle iscrizioni, in ragione di centesimi 50 per ogni cento lire della somma iscritta;

2° Alle rinnovazioni ipotecarie, in ragione di centesimi 25 per ogni cento lire fino alla somma per cui era stata presa l'iscrizione rinnovata.

Art. 3. È dovuta la tassa fissa di lire 3 per le trascrizioni di atti e contratti portanti mutazioni di proprietà di immobili, o di diritti capaci di ipoteca.

Quando gli atti o le sentenze di cui si opera la trascrizione contengono più contratti o più disposizioni riguardanti persone diverse e non aventi interesse comune o solidale sono dovute tante tasse fisse quante sono le persone che hanno interesse separato e distinto.

Art. 4. Si applica la tassa fissa di lire 2 alle iscrizioni od annotamenti per le postergazioni o cessioni di priorità o di ordine ipotecario, per le cancellazioni o radiazioni, per le riduzioni, subingressi o surrogazioni ipotecarie. La stessa tassa fissa di lire 2 è dovuta colle norme del capoverso dell'articolo precedente per le trascrizioni degli atti e contratti che non trasferiscono la proprietà d'immobili o di diritti capaci di ipoteca. Si applica pure a qualunque altra iscrizione ed annotamento.

Art. 5. Nel determinare la tassa proporzionale saranno calcolate tutte le somme per le quali l'ipoteca è presa, sì per capitale come per accessori.

Alla sorte principale dovranno aggiungersi gli interessi, sia che l'iscrizione li indichi in una somma determinata o mediante il numero delle annate, sia che li accenni in via generica. In questo secondo caso la somma degli interessi da aggiungersi alla sorte principale si determinerà cumulando le annate degli interessi ai quali per legge si estende l'iscrizione. La tassa proporzionale non potrà mai essere inferiore a 2 lire, qualunque sia la somma a cui si riferisce.

Art. 6. Le somme soggette a tassa proporzionale si calcoleranno di 20 in 20 lire. Ogni somma minore sarà computata per 20 lire intere.

Art. 7. Se l'ipoteca venisse presa per una rendita non elevata in capitale, la rendita sarà valutata al decuplo se vitalizia, e al ventuplo se indeterminata o perpetua. Ove poi la rendita dovesse durare meno di dieci anni, sarà valutata cumulando tutte le annualità per cui l'ipoteca fu presa.

Art. 8. Ove fosse stata pagata la tassa proporzionale per una iscrizione ipotecaria, sarà soltanto dovuta la tassa fissa per quelle iscrizioni di conferma, di esecuzione o di rettificazione che rispetto ad essa fossero fatte sui pubblici registri.

Art. 9. Quando per lo stesso credito e all'appoggio dello stesso titolo si dovessero prendere iscrizioni ipotecarie nei registri dello stesso o di diversi uffici, sarà dovuta una sola tassa proporzionale per la prima iscrizione. Per ciascuna delle altre iscrizioni sarà pagata la semplice tassa fissa, purchè sia provato il pagamento della tassa proporzionale per la prima iscrizione.

A questo scopo, ove trattisi di iscrizioni da effettuarsi in diversi uffici ipotecari, la parte iscrivente dovrà presentare all'ufficio delle ipoteche che ha esatta la tassa proporzionale, oltre le due note richieste per la prima iscrizione, altrettante note quanti sono gli uffizi in cui l'iscrizione deve essere ripetuta, e sopra ciascuna di queste l'ufficio delle ipoteche che fece la prima iscrizione trascriverà la stessa ricevuta data per la tassa proporzionale a norma dell'articolo 15.

Art. 10. Qualora nell'interesse dell'iscrivente volessero essere prese contemporaneamente iscrizioni ipotecarie presso diversi uffici per lo stesso credito ed all'appoggio dello stesso titolo, l'iscrivente dovrà pagare per ciascuna iscrizione la tassa dovuta, salvo a ricuperarla pagando solo la tassa fissa, come è stabilito all'articolo antecedente, quando abbia provato di aver soddisfatta la tassa proporzionale presso alcuno degli uffici nei quali fu presa l'iscrizione.

Art. 11. Le tasse stabilite dalla presente legge dovranno essere pagate all'ufficio delle ipoteche contemporaneamente alla iscrizione, all'annotamento o alla trascrizione nei registri ipotecari che danno luogo alla tassa, nè potranno essere restituite, salvo il caso in cui la nullità del titolo desse luogo alla ripetizione della tassa secondo le disposizioni della legge sul registro.

Art. 12. L'anticipazione delle tasse ipotecarie e degli emolumenti dovuti ai conservatori per ciascuna formalità, operazione o spedizione richiesta agli uffici delle ipoteche, è a carico del richiedente.

Al pagamento però delle tasse e degli emolumenti sono col richiedente tenuti in solido tutti coloro nel cui interesse fu fatta la richiesta, e, trattandosi d'iscrizioni ipotecarie, anche la persona o le persone dei debitori, contro dei quali si è presa iscrizione. Però i debitori di quota speciale non sono obbligati al pagamento delle tasse e degli emolumenti, che in proporzione della loro quota.

Art. 13. L'istante non è obbligato al pagamento della tassa, e degli emolumenti quando trattisi d'iscrizioni od annotamenti che per la speciale loro natura sono richiesti dal Ministero Pubblico nell'interesse dei privati, da pubblici ufficiali od anche da privati in forza di un obbligo loro imposto per legge.

In questi casi l'ufficio delle ipoteche dovrà enunciare il debito della tassa e degli emolumenti nel certificato che si consegna, e dovrà promuovere contro i debitori gli atti necessari per l'esazione dell'imposta.

Art. 14. Le disposizioni del precedente articolo 13 si applicano eziandio alle tasse ed agli emolumenti dovuti sulle formalità, operazioni e spedizioni richieste nell'interesse delle Amministrazioni dello Stato quando, per qualsiasi ragione, le relative spese debbano essere da altri sopportate. Però sono esenti intieramente da tasse e dal relativo emolumento le iscrizioni dirette ad assicurare l'esazione delle multe e delle spese di giustizia penale.

Art. 15. La somma pagata per la tassa fissa o proporzionale sarà scritta in lettere e in cifre dall'ufficio delle ipoteche sul certificato che si consegnerà alla parte in prova dell'iscrizione o dell'annotamento fatto sui pubblici registri.

Quando non vi sia certificato, si consegnerà al contribuente una quietanza separata della tassa soddisfatta.

La stessa menzione di pagamento sarà scritta sulla nota che rimane presso l'ufficio.

Nel caso espresso dall'articolo 9, l'ufficio presso il quale sarà stata iscritta l'ipoteca col pagamento della tassa fissa, ritirerà dalla parte la nota ipotecaria sulla quale fu iscritta la ricevuta della tassa proporzionale pagata.

L'agente dell'ufficio delle ipoteche che ometterà di eseguire alcuna delle prescrizioni di questo articolo, incorrerà nella pena di lire 10.

Art. 16. Le tasse stabilite dalla presente legge sono garantite dal credito iscritto, e sono privilegiate sopra tutte le altre ragioni che possano spettare ad altri sul credito medesimo.

Art. 17. Vi è prescrizione pel supplemento di tassa dopo il termine di due anni dal pagamento della tassa principale.

Le tasse per le iscrizioni e per gli annotamenti ipotecari, le quali non sieno supplementi di tassa, e quelle per le trascrizioni, si prescrivono col decorso di dieci anni dal giorno in cui fu fatta l'iscrizione, l'annotamento o la trascrizione.

Art. 18. Per la esazione delle tasse stabilite dalla presente legge e pel modo di decidere le controversie che insorgono sulle medesime saranno applicate le disposizioni della legge sulle tasse di registro.

Art. 19. Le tasse di che nel presente titolo sono soggette all'aumento di due decimi.

TITOLO II.

Emolumenti ai conservatori.

Art. 20. I conservatori delle ipoteche sono funzionari governativi. Gli altri impiegati, amanuensi ed inservienti, che occorrono per gli uffici ipotecari, non sono funzionari governativi. Essi sono nominati e rimossi dai conservatori, che ne devono partecipare la nomina o la remozione al Ministero di Grazia e Giustizia ed al Ministero delle Finanze.

Il conservatore ha ancora la facoltà di nominare un commesso gerente per supplirlo nel caso di assenza debitamente autorizzata, o di legittimo impedimento. La nomina del commesso gerente deve essere riconosciuta dall'intendente di finanza, nella cui giurisdizione esiste l'ufficio ipotecario. Il conservatore notificherà la nomina e la firma del commesso gerente al tribunale civile ed alla corte d'appello, non che al Ministero di Grazia e Giustizia ed al Ministero delle Finanze.

In tutti i casi rimane ferma la responsabilità del conservatore anche per il fatto del commesso gerente, degli impiegati, amanuensi ed inservienti, salvo a lui il regresso contro di costoro.

Art. 21. I conservatori, per quanto concerne l'esercizio delle funzioni e l'adempimento degli obblighi loro attribuiti dal Codice civile, dipendono dal Ministero di Grazia e Giustizia. Sotto ogni altro riguardo dipendono dal Ministero delle Finanze.

Art. 22. I conservatori delle ipoteche sono retribuiti colla percezione degli emolumenti, di cui è detto all'articolo seguente, e colla partecipazione ossia coll'aggio sulle riscossioni delle tasse ipotecarie, nelle proporzioni stabilite nell'articolo 25 della presente legge.

Art. 23. Gli emolumenti che i conservatori delle ipoteche sono autorizzati a riscuotere per le formalità e per le operazioni richieste ai loro uffici, a norma delle disposizioni del Codice civile, sono determinati dall'annessa tariffa.

Art. 24 Nessun emolumento è dovuto per le formalità, per le operazioni e per le espedizioni richieste dalle Amministrazioni dello Stato nello esclusivo loro interesse, e quando la spesa dell'emolumento debba sopportarsi dall'erario dello Stato; sono pure i conservatori obbligati di eseguire gratuitamente quei lavori che il Governo richiede per ragioni di pubblica amministrazione.

Art. 25. I conservatori delle ipoteche hanno diritto altresì ad un aggio sulle riscossioni annuali effettivamente fatte delle tasse normali ipotecarie o di trascrizione devolute allo Stato, nella seguente proporzione:

Sulle prime lire 5000 lire 20 per ogni 100 lire;

Sulle successive lire 15,000 lire 10 per ogni 100 lire;

Sulle susseguenti lire 20,000 lire 5 per ogni 100 lire;

Sulle susseguenti lire 40,000 lire 2 per ogni 100 lire;

E sopra ogni maggior somma lire 1 per ogni 100 lire.

Quando in un ufficio ipotecario si compiano nell'anno per iscrizioni, rinnovazioni, trascrizioni ed annotazioni più di 3000, ma non più di 4000 formalità, l'aggio determinato in questo articolo sarà diminuito di un decimo; quando si compiano più di 4000, ma non più di 5000 formalità, l'aggio sarà diminuito di due decimi, e così di un altro decimo per ogni migliaio di formalità, talchè l'aggio sarà diminuito di sette decimi quando le formalità arrivano a 10,000.

Oltre i sette decimi non si fa luogo ad ulteriore diminuzione, qualunque sia il numero delle formalità eseguite nell'ufficio ipotecario.

Art. 26. Sono a carico dell'erario dello Stato la somministrazione dei locali d'ufficio e le spese delle stampe dei registri e dei moduli che saranno forniti dall'Amministrazione.

Tutte le altre spese sono a carico dei conservatori, come quelle d'uffizio, di cancelleria, di combustibili e lumi, di legatura di volumi e registri, di trasporto di danaro, di provvista, manutenzione e riparazione di mobili, di scaffali ed armadi, di custodia di locali, di mercedi del commesso gerente, degli impiegati amanuensi ed inservienti, ed ogni altra spesa necessaria al regolare e celere andamento del servizio.

Art. 27. Lo stipendio del conservatore, sul quale sarà fatta la ritenuta a termini della legge 18 dicembre 1864, n. 2034, e sarà calcolata la pensione a termini della legge 14 aprile 1864, n. 1731, consiste nell'ammontare dell'aggio o partecipazione alla riscossione sulle tasse erariali, a norma della disposizione del precedente articolo 25, e sul quinto del complessivo ammontare degli emolumenti percetti a norma dell'unita tariffa.

Lo stipendio del conservatore non può essere mai minore di lire 2000, talchè, ove a questa misura non giungano l'aggio ed il quinto degli emolumenti, gliene sarà pagato alla fin d'anno il supplemento a carico del bilancio dello Stato; in questo caso le lire 2000 servono di base pel calcolo della ritenuta e della pensione.

Ove all'ufficio di conservatore sia unito altro ufficio pubblico retribuito con aggio, sarà tenuto conto dell'importo di quest'altra retribuzione che viene a conseguire il conservatore, in deduzione della misura minima di sopra stabilita di lire 2000.

Art. 28. I conservatori delle ipoteche presteranno due distinte cauzioni: una nell'interesse del pubblico e l'altra per quello dell'erario nazionale.

La cauzione nell'interesse del pubblico dovrà prestarsi, per gli uffici di Roma, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo e Torino, fino alla concorrenza di lire 40,000; per gli altri uffizi fino ad una somma stabilita secondo la popolazione del circondario ipotecario, cioè:

Lire 30,000 per oltre 200,000 abitanti,

Lire 20,000 per abitanti da 100,000 a 200,000

» 16,000 » 60,000 a 100,000

» 12 000 » 35,000 a 60,000

» 10,000 » meno di 35,000

Nell'isola di Sardegna la cauzione dei conservatori delle ipoteche si limiterà alla metà delle somme sopra determinate.

Le cauzioni dovranno essere date o mediante idonea ipoteca, o mediante vincolo, nelle forme stabilite, di cartelle del Debito Pubblico italiano rappresentanti la somma capitale della prescritta cauzione, in ragione di lire 100 per ogni 5 lire di rendita.

Le innovazioni sulle cauzioni dei conservatori si attueranno nelle occasioni di nuove nomine, dovendo rimanere ferme le già prestate; però le cauzioni già prestate con ipoteca in beni stabili potranno essere surrogate da cartelle del Debito Pubblico italiano.

Art. 29. La cauzione di che all'articolo precedente, che il conservatore delle ipoteche è tenuto di prestare nell'interesse del pubblico prima di assumere l'esercizio delle sue funzioni, dev'essere approvata dalla Corte d'appello, nella cui giurisdizione esiste l'ufficio ipotecario, sentito il Pubblico Ministero.

La cauzione continua per tutto il tempo in cui il conservatore dura in carica e pel corso di altri anni dieci; nè può essere svincolata se non per decisione della Corte d'appello, nella cui giurisdizione il conservatore cessò dall'ufficio, sentito il Pubblico Ministero.

Lo svincolo sarà accordato qualora nel detto periodo non sia stata promossa alcuna azione giudiziaria contro il conservatore o contro i suoi eredi, relativa alla responsabilità incorsa nell'esercizio delle sue funzioni.

Chi promuove un giudizio contro il conservatore o i suoi eredi, deve notificarlo alla cancelleria della detta Corte.

È sempre salvo il diritto nel conservatore o nei suoi eredi di far ridurre la cauzione anche pendente l'azione giudiziaria, giusta la disposizione del Codice civile intorno alla riduzione delle ipoteche.

Art. 30. La cauzione prestata dal conservatore serve anche di garanzia per l'esercizio delle funzioni del commesso gerente.

Nessun conservatore rinunciante può abbandonare il suo posto prima che abbia preso possesso chi sarà stato dall'intendente di finanza designato ad assumerne le funzioni, almeno provvisoriamente, sotto pena del risarcimento dei danni che la vacanza dell'ufficio anche momentanea potesse arrecare.

Art. 31. Il conservatore, per tutte le azioni procedenti dalla responsabilità della sua carica, avrà il domicilio legale nell'ufficio delle ipoteche da lui amministrato. Il giudizio di esse appartiene alla giurisdizione del tribunale civile nel cui distretto trovasi l'ufficio, anche quando l'azione debba dirigersi contro gli eredi ed aventi causa dal conservatore.

Art. 32. Il conservatore, ove la parte lo esiga, è obbligato di rilasciare dichiarazione del giorno in cui essa ha prodotto la domanda verbale o scritta di certificati o di copie, o ha presentato i titoli, atti o note che il conservatore ricusa o ritarda di ricevere. Questa dichiarazione sarà rilasciata in carta libera.

La parte, salva sempre l'azione derivante dall'articolo 2069 del Codice civile, può, nel caso di rifiuto o di ritardo del conservatore nel ricevere i titoli presentati all'ufficio, e nell'esecuzione d'iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni, o nello spedire i certificati, usare del procedimento stabilito negli articoli 914 e seguenti del Codice di procedura civile, pel rifiuto o ritardo dei pubblici depositari a spedire le copie degli atti pubblici.

Il Pubblico Ministero comunicherà ai Ministri di Grazia e Giustizia e delle Finanze la decisione che sarà sul proposito emanata.

Art. 33. Entro mesi tre dalla cessazione delle funzioni di un conservatore delle ipoteche per morte, o per qualsiasi altro titolo, il Pubblico Ministero presso la Corte d'appello farà pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, ed in quella della provincia in cui ha sede l'ufficio ipotecario, un avviso col quale venga annunciato il fatto della cessazione delle funzioni del conservatore, per gli effetti contemplati dal precedente art. 29 e seguenti della presente legge.

Eguale avviso farà pubblicare sei mesi prima che scada il periodo della durata della cauzione.

Articolo finale.

Rimangono senza effetto le disposizioni contrarie alla presente legge, eccettuate quelle contenute in leggi speciali riguardanti alle materie le quali siano state precedentemente abrogate.

TARIFFA *degli emolumenti dovuti ai conservatori delle ipoteche per le formalità, operazioni e spedizioni richieste ai loro uffici.*

1. Per qualunque registrazione d'iscrizione, rinnovazione, trascrizione e annotazione sul registro generale d'ordine . . . . . L. 0 25

2. Per ogni formalità d'iscrizione, di rinnovazione o di trascrizione, come pure per ogni formalità di annotazione da farsi sui registri delle iscrizioni, rinnovazioni o trascrizioni, o sul particolare registro delle annotazioni, sempre compreso il certificato da rilasciarsi al richiedente a piede della nota da restituirsi, o separatamente in prova della seguita formalità . . . L. 1 —

Se la iscrizione, la rinnovazione, o la trascrizione riguardino più di un creditore o più di un debitore, oltre l'emolumento di una lira, per ciascun altra di queste persone . . . . » 0 20

Se l'annotazione riguardi crediti od azioni spettanti a più di una persona, e se il credito o l'azione viene divisa per effetto dell'annotazione fra più persone, oltre lo emolumento di una lira, per ciascun'altra di queste persone . . . . » 0 20

Se le note delle iscrizioni, rinnovazioni, trascrizioni ed annotazioni comprendono più di quattro facciate scritte, per ogni ulteriore facciata . . . . » 0 10

3. Per la formazione della nota per l'iscrizione d'uffizio prescritta dall'art. 1985 del Codice civile, sempre che il venditore non vi abbia espressamente rinunziato, o non abbia già provveduto da sè . . » 1 —

Per il duplicato della nota quando sia richiesto, per ciascuna facciata scritta . » 0 25

4. Per la copia isolata delle iscrizioni, rinnovazioni e trascrizioni (cioè della nota iscritta o trascritta), comprese le relative loro annotazioni, per la prima facciata scritta . . . . » 0 50

Per ciascuna delle successive facciate » 0 25

5. Per ogni stato o certificato di tutte le iscrizioni, rinnovazioni o trascrizioni esistenti che concernono una sola persona:

Per ogni articolo d'iscrizioni, rinnovazioni o trascrizioni, comprese le rispettive annotazioni:

Se il certificato è generale . . . » 0 50

Se il certificato è speciale, cioè concerne soltanto determinati stabili . . . . » 0 75

E in ognuno di questi casi, per ciascuna facciata scritta . . . . » 0 25

Se il certificato concerne cumulativamente il padre ed i figli, o fratelli e sorelle aventi la stessa paternità, sarà pagato un solo emolumento per quelle iscrizioni, rinnovazioni o trascrizioni che si riferissero a tutti.

6. Per ogni certificato negativo d'iscrizione, rinnovazione o trascrizione, concernente una sola persona:

Se il certificato è generale . . . » 1 —

Se il certificato è speciale, cioè concerne determinati stabili. . . . . » 1 50

Se il certificato concerne più d'una persona, è dovuto per ciascuna di esse un altro intiero emolumento, fatta eccezione del caso in cui il certificato concerna cumulativamente il padre ed i figli, o fratelli e sorelle aventi la stessa paternità.

7. Per la copia collazionata di qualunque documento depositato in ufficio, escluse le note di iscrizioni, rinnovazioni e trascrizioni, per ciascuna facciata scritta » 0 25

8. Per ciascun certificato di qualsiasi annotazione fatta sulle iscrizioni, rinnovazioni e trascrizioni, che sia richiesto, oltre quello di cui al num. 2 della presente tariffa . . . . » 1 —

9. Per la semplice ispezione delle partite del repertorio riflettenti una sola persona . . . . » 0 50

Se inoltre sarà richiesta l'ispezione delle iscrizioni, rinnovazioni o trascrizioni, o delle relative annotazioni, per ciascuna iscrizione, rinnovazione o trascrizione ispezionate, non tenuto conto delle relative annotazioni . . . . » 0 25

10. Per la ricerca infruttuosa del nome di una persona sulla tavola alfabetica, per ciascuna persona o nome di cui fu richiesta la ricerca infruttuosa. . . . . » 0 50

11. Per la ispezione isolata di una iscrizione, rinnovazione, trascrizione od annotazione, per ciascuna di esse . . . » 0 50

12. Per ogni duplicato di quietanza di tasse ipotecarie pagate . . . . . . » 0 25

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Valsavaranche, il 13 settembre 1874.

VITTORIO EMANUELE.

M. MINGHETTI.

Il N. 2080 *(Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

In virtù delle facoltà concedute al Nostro Governo dall'articolo 9, titolo I, della legge 8 giugno 1874, n. 1947 (Serie 2ª), di compilare, coordinare e raccogliere in unico testo le leggi sul bollo delle carte da giuoco;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro delle Finanze;

E visti la legge 21 settembre 1862, n. 965, e titolo I della detta legge 8 giugno 1874, numero 1947 (Serie 2ª),

Abbiamo decretato e decretiamo:

A testo unico delle leggi sul bollo delle carte da giuoco rimane approvato il seguente testo:

LEGGE

sul bollo delle carte da giuoco.

Art. 1. Le carte da giuoco fabbricate nell'interno del Regno a mazzi di cinquantadue o meno saranno assoggettate ad una tassa di cent. 30 per ogni mazzo.

Se il mazzo oltrepasserà questo numero di carte, la tassa sarà di cent. 50.

Art. 2. Questa tassa si percepirà dall'Amministrazione delle finanze facendo pagare un bollo impresso in una carta determinata di ogni mazzo, che verrà fissata dal Ministro delle Finanze, la quale dovrà portare impresso anche il nome del fabbricatore ed il luogo della fabbrica.

Art. 3. La tassa sarà pagata dal fabbricatore nei modi e termini stabiliti nel regolamento indicato all'art. 12 della presente legge.

Art. 4. Le carte da giuoco di estera provenienza saranno spedite dal confine all'ufficio di bollo da cui dipende il luogo di destinazione, ove saranno bollate di conformità al disposto dall'art. 2, e saranno consegnate al committente contro pagamento delle tasse fissate all'art. 1.

Art. 5. Le carte da giuoco destinate all'estero saranno esenti da tassa. A garanzia dell'Amministrazione delle finanze dovranno però essere trasmesse all'ufficio del bollo, ove la carta di ogni giuoco, portante il nome del fabbricatore, sarà segnata con un bollo speciale e gratuito.

Art. 6. Chiunque voglia fabbricare o vendere carte da giuoco dovrà dichiararlo all'autorità finanziaria del luogo, la quale gli rilascierà un attestato della fatta dichiarazione, che munito di bollo da centesimi 50 a carico del fabbricatore o rivenditore, dovrà essere rinnovato al principio di ogni anno.

Art. 7. È dichiarata contravvenzione alla presente legge:

1° Il possesso di mazzi di carte da giuoco non bollate, constatato nei modi legali;

2° La circolazione nello Stato di carte da giuoco di fabbricazione estera, tanto in mazzi che in fogli interi non bollati, quando non siano accompagnati con bolletta doganale di cauzione ad un ufficio del bollo per la bollatura;

3° Il possesso fuori dei locali destinati alla fabbricazione o la circolazione nello Stato di mazzi di carte da giuoco bollate per l'estero, quando non siano accompagnati ad un ufficio doganale di confine con bolletta di circolazione.

Questa bolletta di circolazione potrà essere rilasciata da qualunque ufficio doganale o di privativa e sarà valida unicamente per il tempo che sarà fissato nella medesima per il trasporto dalla fabbrica alla dogana di confine indicata dal richiedente.

Art. 8. La contravvenzione di che al num. 1 del precedente articolo è punita con multa fra le 25 e le 100 lire, e, se accertata a carico di un commerciante o di un conduttore di uno stabilimento od esercizio pubblico, con multa da 100 a 400 lire.

Qualora colla contravvenzione sia accertato l'uso in luogo pubblico di carte da giuoco non bollate o bollate per l'estero, saranno solidalmente tenuti al pagamento della multa quelli che avranno fatto uso delle carte ed il conduttore dello stabilimento od esercizio pubblico nei cui locali sarà stata accertata la contravvenzione.

Le contravvenzioni di che ai numeri 2 e 3 del citato articolo 7 saranno rispettivamente punite con multe fra le lire 100 e 400, ed al pagamento saranno solidalmente tenuti, colla persona o colle persone a cui carico verrà rilevata la contravvenzione, i fabbricanti, i committenti e gli assuntori del trasporto.

In ogni caso avrà luogo la perdita delle carte da giuoco cadute in contravvenzione.

Art. 9. I fabbricatori che non presentano le carte al bollo stabilito da questa legge saranno puniti con una multa fra le 100 e le 300 lire.

Ad egual pena soggiaceranno i contravventori al prescritto dell'art. 6.

Art. 10. Le autorità di finanza potranno in qualunque tempo visitare i magazzini delle fabbriche e dei rivenditori, ed ispezionarne i registri.

Art. 11. Dal 1° luglio 1874 è posto fuori di uso il bollo delle carte da giuoco di che nella legge del 21 settembre 1862, num. 965, e vi è sostituito altro bollo con forma e distintivi determinati per R. decreto.

La vendita delle carte da giuoco, già sottoposte al bollo fuori d'uso, non sarà permessa che per il corso di sei mesi dal 1° luglio 1874; dopo di che dovranno essere bollate nuovamente, senza spesa del possessore, purchè questi ne faccia domanda all'Intendenza di finanza entro un mese dalla scadenza di detto termine.

Art. 12. L'Amministrazione delle finanze provvederà con regolamento speciale alla parte esecutiva della presente legge.

Art. 13. Rimangono senza effetto le disposizioni contrarie alla presente legge, eccettuate quelle contenute in leggi speciali riguardanti altre materie, le quali non siano state precedentemente abrogate.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Valsavaranche, il 13 settembre 1874.

VITTORIO EMANUELE.

M. MINGHETTI.

Relazione a S. M. *del Ministro delle Finanze in udienza del 22 settembre* 1874:

SIRE,

In seguito al collaudo di taluni lavori eseguiti negli anni 1865-1866 nei locali della SS. Annunziata, Santa Caterina, Scuderie di S. Marco, S. Firenze, Santa Croce, Casino Mediceo, Palazzo della Crocetta e R. Zecca in Firenze per adattarli a sede di parecchie Amministrazioni trasferite da Torino a Firenze, nacque una lite fra l'Amministrazione dei Lavori Pubblici e gli impresari dei detti lavori, i quali pretendevano dei maggiori compensi pei lavori stessi nella complessiva somma di lire 164,627, oltre gli interessi dal 1° luglio 1867.

Il tribunale civile di Firenze con sentenza del 21 dicembre 1871 ammise le pretese degli impresari limitatamente però a lire 49,652. Questa sentenza contro la quale in via principale produssero appello gli impresari ed in via incidentale ricorse l'Amministrazione, venne riformata in parte dalla Corte d'appello di Firenze coll'esclusione di talune partite di credito attribuite nel primo giudizio agli impresari.

Ad evitare un ricorso in Cassazione da parte degli impresari, che, secondo il parere della Direzione generale del contenzioso finanziario, poteva avere un esito sfavorevole all'Amministrazione, venne, per mezzo della Direzione generale stessa, intavolata e conchiusa con gl'impresari una transazione sulle basi della sentenza del tribunale civile di Firenze.

Per effetto di questa transazione, stata approvata anche dal Consiglio di Stato al cui esame fu sottoposta, occorrerebbe pagare non più tardi del prossimo ottobre la somma di lire 59,339 83, cioè lire 43,652 11 per debito principale, lire 1654 82 per spese di perizia giudiziaria, lire 13,983 70 per interessi liquidati fino al 31 ottobre 1874 e lire 49 70 per la stipulazione dell'atto di transazione in parola.

E siccome sul capitolo n. 155 del bilancio Lavori Pubblici, a cui quella spesa deve applicarsi, vi sono disponibili soltanto lire 32,438 89, occorre così provvedere per le mancanti lire 26,900 94.

La necessità di por termine ad un dannoso litigio, che continuando potrebbe esser causa di gravi discapiti per l'Amministrazione e di chiudere così ogni pendenza relativa al trasferimento della capitale da Torino a Firenze, non che l'urgenza di procedere al pagamento della somma convenuta, obbligano il riferente, dietro anche conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, a rassegnare alla firma della M. V. un decreto col quale viene autorizzato il prelevamento dal fondo per le spese impreviste della somma di lire 26,900 94 da portarsi in aumento al capitolo n. 155, *Trasporto della capitale da Torino a Firenze - Lavori,* del bilancio definitivo 1874 pel Ministero dei Lavori Pubblici.

Il N. 2111 (Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Visto l'art. 32 della legge 22 aprile 1869, n. 5026, sull'Amministrazione del Patrimonio dello Stato e sulla Contabilità generale;

Visto che sul fondo di lire 6,500,000 inscritto per le spese impreviste del bilancio definitivo di previsione della spesa del Ministero delle Finanze pel 1874, in conseguenza delle prelevazioni di lire 3,948,044 35 fatte con precedenti decreti Reali, rimane disponibile la somma di lire 2,551,955 65;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro delle Finanze,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Dal fondo per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 179 del bilancio definitivo di previsione della spesa del Ministero delle Finanze per l'anno 1874, approvato colla legge 14 giugno 1874, n. 1943 (Serie 2ª), è autorizzata una sedicesima prelevazione nella somma di lire ventiseimila novecento e centesimi novantaquattro (L. 26,900 94), da portarsi in aumento al capitolo n. 155, *Trasporto della capitale da Torino a Firenze-Lavori,* del bilancio medesimo pel Ministero dei Lavori Pubblici.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sommariva Perno, addì 22 settembre 1874.

VITTORIO EMANUELE.

M. MINGHETTI.

Relazione a S. M. *del Ministro delle Finanze in udienza del 22 settembre* 1874:

SIRE,

Per motivi di sicurezza pubblica e per evitare un maggior deperimento delle armi della Guardia Nazionale ancora giacenti presso i comuni e gli uffizi di prefettura, nonchè per procedere alla vendita di quelle inservibili od eccedenti il bisogno, fu disposto che entro l'anno corrente ne fosse effettuato il trasporto ed il deposito nei magazzini delle Direzioni territoriali di artiglieria.

Mentre però le spese già fatte per le visite, l'imballaggio ed il trasporto di dette armi, e quelle che dovranno ancora incontrarsi, si calcolano ascendere in complesso a lire 20,000, trovasi totalmente esaurito il fondo per esso assegnato al capitolo num. 82, *Armamento della Guardia Nazionale,* del bilancio definitivo 1874 pel Ministero dell'Interno.

E siccome il pagamento di questa somma è ora imprescindibile ed urgente, così il riferente non può dispensarsi dal rassegnare alla firma di V. M., dietro anche conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, l'unito schema di decreto col quale viene autorizzato il prelevamento dal fondo per le spese impreviste della somma di lire 20,000 da portarsi in aumento al capitolo n. 82 del bilancio predetto.

Il N. 2112 (Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Visto l'art. 32 della legge 22 aprile 1869, n. 5026, sull'Amministrazione del Patrimonio dello Stato e sulla Contabilità generale;

Visto che sul fondo di lire 6,500,000 inscritto per le spese impreviste nel bilancio definitivo di previsione della spesa del Ministero delle Finanze pel 1874, in conseguenza delle prelevazioni di lire 3,974,945 29 fatte con precedenti decreti Reali, rimane disponibile la somma di lire 2,525,054 71;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro delle Finanze,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Dal fondo per le spese impreviste inscritto al capitolo n. 179 del bilancio definitivo di previsione della spesa del Ministero delle Finanze per l'anno 1874, approvato colla legge 14 giugno 1874, n. 1943 (Serie 2ª), è autorizzata una diciassettesima prelevazione nella somma di lire ventimila (L. 20,000) da inscriversi al capitolo n. 82, *Armamento della Guardia Nazionale,* del bilancio medesimo pel Ministero dell'Interno.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sommariva Perno, addì 22 settembre 1874.

VITTORIO EMANUELE.

M. MINGHETTI.

Relazione a S. M. *del Ministro delle Finanze in udienza del 22 settembre* 1874:

SIRE,

Uno schema di legge veniva presentato alla Camera dei deputati nella tornata del 25 marzo u. s., col quale domandavasi l'autorizzazione di una maggiore spesa di lire 5,500,000 per il trasferimento della capitale da Firenze a Roma, da inscriversi nel bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici, in aggiunta a quella assegnata colla legge 3 febbraio 1871, n. 33.

Nell'accennata somma si trovava pure compresa la spesa di lire 260,000 calcolata indispensabile pel servizio del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio e pel servizio generale di trasporto e adattamento di mobili.

La proroga però del Parlamento non permise che quel progetto venisse in discussione.

Frattanto essendo già stato determinato pel prossimo mese di ottobre il trasferimento in Roma della Direzione generale del Tesoro, urge di provvedere alle spese occorrenti all'imballaggio, al trasporto sulle ferrovie e ai lavori accessori per l'adattamento e il collocamento dei mobili e delle carte di quella vasta Amministrazione.

Oltre a tali spese, che ascenderanno ad una non lieve somma, rimane tuttavia da pagarsi alla Società delle Ferrovie Romane un conto di spese di trasporti per la somma di lire 17,000.

Mentre si manifesta pertanto la imprescindibile necessità di tali spese, non si hanno d'altra parte fondi in bilancio per sostenerle, non potendosi disporre di quello stanziato al capitolo n. 58 del bilancio definitivo 1874 pel Ministero dei Lavori Pubblici, a cui le spese medesime sarebbero da applicarsi, essendo già impegnato per la costruzione del nuovo fabbricato pel Ministero delle Finanze.

In tale emergenza il riferente ritiene che possa il Governo valersi della facoltà acconsentita dall'articolo 32 della vigente legge di Contabilità generale, epperciò, dietro anche conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, rassegna alla sanzione della M. V. un decreto col quale viene autorizzato il prelevamento dal fondo per le spese impreviste della somma di lire 40,000 da inscriversi al predetto capitolo n. 58, *Trasporto della capitale da Firenze a Roma,* del bilancio definitivo 1874 pel Ministero dei Lavori Pubblici.

Il N. 2113 (Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Visto l'art. 32 della legge 22 aprile 1869, n. 5026, sull'Amministrazione del Patrimonio dello Stato e sulla Contabilità generale;

Visto che sul fondo di lire 6,500,000 inscritto per le spese impreviste nel bilancio definitivo di previsione della spesa del Ministero delle Finanze pel 1874, in conseguenza delle prelevazioni di lire 3,994,945 29 fatte con precedenti decreti Reali, rimane disponibile la somma di lire 2,505,054 71;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro delle Finanze,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Dal fondo per le spese impreviste inscritto al capitolo n. 179 del bilancio definitivo di previsione della spesa del Ministero delle Finanze per l'anno 1874, approvato colla legge 14 giugno 1874, n. 1943 (Serie 2ª), è autorizzata una diciottesima prelevazione nella somma di lire quarantamila (L. 40,000) da inscriversi al capitolo n. 58, *Trasporto della capitale da Firenze a Roma,* del bilancio medesimo pel Ministero dei Lavori Pubblici.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sommariva Perno, addì 22 settembre 1874.

VITTORIO EMANUELE.

M. MINGHETTI.

S. M. *si è degnata nominare nell'Ordine della Corona d'Italia:*

SULLA PROPOSTA del Ministro dell'Interno, con decreto del 6 settembre 1874:

A cavaliere:

Sinopoli Giacomo, sindaco di Agira.

SULLA PROPOSTA del Ministro delle Finanze, con decreti del 13 e 22 settembre 1874:

Ad uffiziale:

Marazio barone avv. Annibale, deputato al Parlamento Nazionale.

A cavaliere:

Martini avv. Luigi, già sostituto direttore negli uffici del contenzioso finanziario.

SULLA PROPOSTA del Ministro della Guerra, con decreti del 29 agosto, 6 e 13 settembre 1874:

Ad uffiziale:

Romagnolo cav. Giovanni, maggiore nel già stato maggiore delle piazze, collocato a riposo.

A cavaliere:

Peroglio Giacomo, tenente d'artiglieria, collocato a riposo;

Quadri avv. Enrico, consigliere provinciale di Belluno.

SULLA PROPOSTA del Ministro degli Affari Esteri, con decreti del 13 settembre 1874:

A cavaliere:

Braschi Antonio, R. agente consolare a Trujillo;

Franzini Antonio.

SULLA PROPOSTA del Ministro Guardasigilli, con decreti del 1° e 22 settembre 1874:

A cavaliere:

Tommasi-Crudeli notaio Stefano, già segretario dell'Amministrazione del fondo per il culto;

Mangano avv. Orazio, di Catania, già sostituto procuratore generale;

Gilardoni avv. Pio Giuseppe, membro della Commissione del gratuito patrocinio in Varallo.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

(Sezione delle Privative Industriali).

Con istromento 26 aprile 1873 rogato dal dott. Francesco Ferrari e registrato a Bologna il 28 aprile 1873 al vol. 61, fogl. 169, il signor Guglielmo Vita del fu Isaia di Lugo, concessionario di un attestato di privativa industriale in data 25 febbraio 1874, vol. 13, n. 77 per un trovato avente per titolo *Nuova pasta atta a far carta, ottenuta dai canapoli,* ha ceduto e trasferito tutti i diritti spettantigli sulla medesima alla Società Brisi e soci con sede in Bologna.

Presentata alla Prefettura di Bologna, il dì 31 luglio 1874 e registrata al vol. 1° n. 88.

Torino dal R. Museo Industriale Italiano, addì 6 ottobre 1874.

Il Direttore del Regio Museo Industriale Italiano
G. CODAZZA.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

1ª pubblicazione per rettifica d'intestazione.

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0[0, cioè n. 22707 d'iscrizione sui registri della soppressa Direzione di Napoli per lire 40, e l'annualità n. 5359 di L. 2 50 ivi pure iscritta, entrambi al nome di Ritani Gerardo, sono state così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi al nome di Bifani Gerardo vero proprietario della rendita stessa ed annualità suddette.

A termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito Pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Firenze, il 7 ottobre 1874.

Per il Direttore Generale
FERRERO.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

1ª pubblicazione per rettifica d'intestazione.

Si è dichiarato che le rendite seguenti del consolidato 5 per 0[0, cioè: n. 95322 della soppressa Direzione di Torino, per lire 45 e n. 103320 della soppressa Direzione di Torino, per lire 90, al nome di Moriondo Carlo fu Giuseppe, domiciliato in Torino, minore, sotto la tutela di Giovanni Camisassa, sono state così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Moriondo Antonio fu Giuseppe, domiciliato in Torino, minore, sotto la tutela di Giovanni Camisassa vero proprietario delle rendite stesse.

A termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito Pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richieste.

Firenze, lì 8 ottobre 1874.

Per il Diretti re Generale
FERRERO.

PARTE NON UFFICIALE

VARIETÀ

Gl'indigeni nelle colonie europee

In una delle ultime adunanze della Società geografica di Francia, fra due membri della Società medesima sorse una interessante discussione sulla scomparsa o la trasformazione delle razze inferiori in seguito alle invasioni della razza bianca. Il signor Luigi Simonin, parlando in ispecial modo degli Stati Uniti, con la sua consueta e briosa facondia, studiossi di provare come i fatti confermino la legge stabilita da Darwin, ed in forza della quale le specie inferiori, nella *lotta per la vita*, debbono necessariamente scomparire, ed abbandonare il campo alle specie superiori. Il suo onorevole antagonista il signor Renato De Sémallé sostenne invece una tesi diametralmente opposta alla sua; e, sebbene la Società geografica non abbia peranco reputato conveniente il dichiarare per quale delle due opinioni propenda, stimiamo non inutile il riassumere brevemente quanto disse il signor De Sémallé a sostegno della propria tesi.

Dopo di avere detto che la legge del Darwin è combattuta e confutata da eminenti naturalisti, non ultimo dei quali Luigi Agassiz, che dimostrò spesso, ed anche di recente ne' suoi studii relativi all'America meridionale, che le specie inferiori perdurano a vivere accanto alle specie superiori, che le si ritrovano in vari punti del globo, e che talvolta sopravvivono alla distruzione di specie superiori, il signo De Sémallé, dal canto suo, prese a sostenere che, il caso più generale nella specie umana non è già la scomparsa delle razze, ma sì piuttosto la loro fusione; e dopo di avere detto che non è da oggi che il sangue delle razze inferiori contribuì ad introdurre buonissime modificazioni nelle razze superiori, prese ad enumerare le diverse popolazioni indigene che persisterono a vivere non ostante la progredente colonizzazione europea.

Fu già dimostrato che l'attuale popolazione delle Canarie discende da antenati *guachos* e spagnuoli, e che in lei domina il sangue dei vinti.

Nelle isole della Sonda, alle Filippine ed alle Molucche, gl'indigeni sono assai più numerosi che i bianchi, e non sembrano disposti a scomparire.

Nelle Antille trovansi popolazioni indigene di diversa origine, che perdurano da molti anni senza che vi si noti una diminuzione; ma non bisogna tacere che, stante il loro continuo commercio con i bianchi, esse vanno gradatamente perdendo i loro caratteri distintivi. In molte località di questo arcipelago la preponderanza dell'elemento caraibo resulta evidente.

Al Messico, nell'America centrale, nelle repubbliche di Colombia, di Venezuela, dell'Equatore, del Perù e della Bolivia, la razza indiana è numericamente superiore, e non di rado avviene che abbia pure la preponderanza politica. Benito Juarez e Carera erano indiani, ed il generale Santa-Cruz ebbe per madre una discendente della famiglia dei Cacicchi.

Nel Brasile, ove domina la razza nera, vi sono indiani puro sangue e meticci; e degli uni e degli altri se ne trovano pure nella Plata, al Chilì e nell'Uruguay, ove domina la razza bianca. Eppure in questi ultimi paesi gli Spagnuoli nulla trascurarono per distruggere completamente gl'indigeni, ed il Las Casas calcola che ammontassero a dodici milioni gl'indiani che essi fecero perire.

È indubitato che il primo contatto degli europei è funesto, e che nei primi anni ch'essi stabilisconsi in una località, si constata la scomparsa degli indigeni. Però, un attento ed imparziale esame dei fatti smentisce più che non confermi l'asserzione che, la comparsa degli europei faccia fatalmente scomparire gl'indigeni. Questi ultimi, come si vide già nell'America del Sud, e come si vede a Taiti, la cui popolazione, dopo essere scesa da 100,000 a sole 7000 anime oggi va lentamente e continuamente aumentando, si rinfrancano e costituiscono il nucleo principale della popolazione. La stessa cosa avviene alle Filippine, ove la risurrezione della popolazione indigena è tanto più sensibile in quanto il primo contatto con i bianchi è di data più remota, ed è innegabile che, per certe razze, quel contatto non riuscì menomamente fatale. Nelle isole della Sonda ed a Giava, la popolazione indigena, che nel 1780 era soltanto di due milioni d'anime, nel 1824 era di oltre sei milioni, più di dieci nel 1853, e più che diciassette nel 1871.

È bensì vero che, i *canachi* nel Pacifico ed i neri nell'Australia sono andati diminuendo notevolmente, ma nulla prova che tale diminuzione debba persistere fino a che quelle razze siano completamente scomparse, nè è illogico il ritenere che, a quella diminuzione debba succedere un accrescimento; tanto più che, dal punto di

vista dell'azione coloniale, in questi ultimi paesi il contatto degli europei è in certo qual modo recente.

Negli Stati Uniti, mentre che le *Pelli Rosse*, nuovamente invase dai coloni anglo-sassoni, pare che vadano scomparendo come la neve al sole, i loro fratelli del Canadà vanno tuttodì crescendo di numero, certamente perchè la colonizzazione vi data da più anni. Dal 1850 in poi gl'indiani del lago Huron e del lago Superiore sono andati aumentando di un quattordicesimo, ed in alcune località gli *irocchesi* crebbero del 25 per cento.

È forse inutile di andare cercando la spiegazione di questi fatti nella sì discutibile e discussa legge della *lotta per la vita.* Ogni stabilimento coloniale che incomincia a funzionare è brutale con gl'indigeni, se questi non piegano il capo alle esigenze dei coloni, e tanto più poi quando questi ultimi dovettero conquistare il paese con le armi alla mano. Le stragi spaventevoli e la dispersione dei vinti che emigrano a frotte, si spiegano con quel fatto sociale ch'è la guerra, assai meglio che non con la misteriosa legge della *lotta per la vita.* L'uomo ha sempre una gran tendenza a scusare le proprie colpe; e come un tempo invocava a propria difesa delle cause soprannaturali, oggi, per giustificarsi, vuole invocare una legge che dicesi scientifica e naturale.

DIARIO

Un'elezione legislativa a Northampton è stata accompagnata da disordini. Questo borgo, che già da oltre venti anni era rappresentato dall'ora defunto signor Gilpin, liberale che godeva di molta popolarità, vide ora la successione di lui gareggiata da tre contendenti: dal signor Merewether, tory; dal sig. Fowler, whig, ossia liberale moderato, e dal signor Bradlaugh, radicale. Il sig. Merewether ebbe 2681 voti, il signor Fowler 1836 e il signor Bradlaugh 1766.

La frazione che promoveva l'elezione del signor Bradlaugh, battuta legalmente, invece di rassegnarsi alla sconfitta, si levò a rumore, assalì le case dei tories e dei liberali, con ferimenti. Le autorità furono costrette di ricorrere alla forza armata.

A proposito di questa elezione il *Times* deplora il risultato di quella, dovuto unicamente alla discordia del partito liberale; è chiaro infatti che, sommati i voti che si sono dispersi sui signori Fowler e Bradlaugh, superavano di molto quelli del candidato tory.

Si dice che il governo inglese abbia preso la determinazione di presentare al Parlamento un disegno di legge per la costruzione di un grande porto di guerra presso Douvres.

I giornali di Berlino continuano a parlare dell'arresto del conte Arnim, ma non aggiungono però notizie nuove a quelle finora conosciute. Il *Reichsanzeiger* conferma che il tribunale non ha ammesso la cauzione altissima che la famiglia del conte aveva esibito. La *Norddeutsche Allgemeine Zeitung*, discorrendo di questo affare, dice che non si tratta soltanto della restituzione di lettere private, ma bensì di documenti; e parla in guisa da far supporre che, oltre all'accusa di sottrazione di documenti, qualche altro fatto potrebbe pure essere allegato a carico del conte Arnim.

Le corrispondenze di Berlino continuano a smentire la notizia relativa a pretese rimostranze che la Danimarca avrebbe fatte per mezzo del suo rappresentante a Berlino relativamente allo Schleswig danese; il gabinetto di Copenaghen si sarebbe limitato a chiedere spiegazioni sulla espulsione di alcuni sudditi danesi dal territorio della provincia di Schleswig-Holstein.

Si annunzia da Parigi, che il maresciallo Mac-Mahon ha decisamente rinunziato a ogni nuova escursione.

Il verbale di chiusura dei negoziati relativi alla sistemazione dei confini delle diocesi dell'Alsazia-Lorena è stato sottoscritto nel dì otto di questo mese, nel ministero degli affari esteri a Parigi, dai commissari di Francia e di Germania. È noto che la nuova convenzione mira a combinare la giurisdizione episcopale francese col confine stabilito dal trattato di Francoforte. Quanto alle diocesi di Metz e di Strasburgo, queste saranno per lo avvenire sottoposte alla giurisdizione immediata del papa.

Un foglio greco di Costantinopoli reca la notizia che S. A. il granvisir ha rilasciato una nuova circolare ai governatori generali provinciali in riguardo alla nazionalità delle persone di stirpe e religione greca nelle provincie turche. Questa seconda circolare di S. A. stabilisce un altro termine di sei mesi per la soddisfacente soluzione di questo affare e sospende gli effetti della prima circolare in questo proposito fin all'espiro del nuovo termine.

Nella repubblica Argentina continua l'insurrezione. È smentita la notizia secondo la quale il nuovo presidente eletto, Avellaneda, avrebbe deciso di non assumere la presidenza, a lui contrastata dai fautori del generale Mitre. Le ultime notizie smentiscono che tutta la squadra abbia preso parte per Mitre. È pure erroneo che il governo di Montevideo voglia immischiarsi nelle faccende di Buenos-Ayres.

A tenore del disposto dall'articolo 4° del regolamento in data 30 giugno 1864 la franchigia postale pei signori deputati della scorsa Legislatura cesserà col giorno 3 novembre prossimo venturo; e pei deputati della ventura Legislatura la franchigia medesima avrà principio dal giorno della elezione regolarmente conosciuta e durerà fino all'attuazione della legge 14 giugno 1874.

Per i signori senatori la franchigia postale non soffrirà interruzione fino a che non andrà in vigore la citata legge.

REGIO EDUCATORIO MARIA ADELAIDE

AVVISO.

Dovendosi provvedere in questo Educatorio alla scelta di due istitutrici interne, il Consiglio di vigilanza invita quelle signorine, che vogliano aspirarvi, a presentare al sottoscritto presidente, non più tardi del 15 ottobre p. v., in plichi suggellati (via delle Pergole, n. 21, secondo piano) le rispettive domande, munite de' seguenti documenti:

1. Fede di nascita comprovante avere le aspiranti compiuto gli anni 19;
2. Patente di allieva maestra del grado superiore;
3. Fede di moralità del parroco del quartiere di abitazione.

Dovranno inoltre le aspiranti esporsi ad un privato esperimento in lavori donneschi ed in disegno da ricamo.

Siffatto esperimento avrà luogo il giorno 24 del detto mese di ottobre, alle 9 a. m., nel locale dell'Educatorio, in via Calatafimi.

Saranno accordate otto ore per lo esperimento stesso.

Non saranno ammesse a tale esperimento le aspiranti, che non avranno presentato in regola i surriferiti documenti.

Nelle dimande sarà indicato il domicilio delle aspiranti, colla via ed il numero della abitazione.

Il Consiglio si riserva libertà di scelta, tenendo pur presente la educazione, la moralità ed il merito letterario delle aspiranti, non meno, laddove ve ne sia, lo esercizio precedente di maestra o d'istitutrice in altri istituti o scuole.

NB. Le istitutrici interne convivono nell'Educatorio, dove godono il vitto e la lavatura della biancheria, oltre lo stipendio governativo di lire 459 annue.

È ostensibile presso la signora Ziliotto direttrice dell'Educatorio, in tutt'i giorni, alle ore 5 pomeridiane, un regolamento speciale su' doveri delle istitutrici.

Palermo, 29 settembre 1874.

Il Presidente: Comm. G. VANNESCHI.

R. SCUOLA SUPERIORE D'AGRICOLTURA
IN PORTICI

Avviso.

1. Nel giorno 5 del prossimo novembre si riaprirà questa R. Scuola Superiore di Agricoltura, e s'intraprenderanno i tre corsi che ne costituiscono l'intero insegnamento.

2. Per l'ammissione al primo anno di corso dovrà esser fatta regolare domanda, in carta da bollo di centesimi 50, alla Direzione della Scuola, entro il giorno 20 di questo mese di ottobre: accompagnando la domanda stessa coll'attestato di licenza ottenuta in un Istituto tecnico governativo o pareggiato.

3. Alla mancanza di quella licenza si potrà supplire, mediante un esame di ammissione: da darsi giusta i programmi stabiliti, ostensibili presso l'ufficio di segreteria della Scuola.

4. Gli aspiranti tutti all'esame di ammissione dovranno trovarsi nel palazzo di questa Scuola alle ore 8 antimeridiane del giorno 27 del corrente ottobre, per attendere alla parte scritta dell'esame, alla quale terrà dietro la parte orale nei giorni e nelle ore che saranno indicati dalla Commissione esaminatrice.

5. Gli alunni che intendono di soddisfare nella prossima sessione all'obbligo di esami speciali non sostenuti o non superati, dovranno farne dichiarazione a questo ufficio entro il giorno 20 di questo mese e presentarsi alla Scuola la mattina del 22, a ore 8 a. m., per dare opera agli esami dei quali sono in debito.

6. L'applicazione delle tasse d'inscrizione, anche pel prossimo anno accademico 1874 75, rimane sospesa.

Portici, 1° ottobre 1874.

Il Direttore: ETTORE CELI.

SCUOLA NORMALE SUPERIORE
NELLA UNIVERSITÀ DI NAPOLI

Avviso.

Gli esami di ammissione della Scuola normale superiore di Napoli saranno fatti nella prima metà di novembre.

Quelli che vogliono esservi ammessi debbono presentare al direttore della Scuola, non più tardi del 30 ottobre:

1° Una dimanda nella quale si dica se si voglia appartenere alla Sezione di lettere e filosofia o alla Sezione di matematiche, scienze fisiche e naturali;

2° La fede di nascita comprovante l'età non minore di anni diciotto;

3° Un certificato di buoni costumi rilasciato dal sindaco;

4° Il certificato di licenza liceale, o di licenza di istituto tecnico se si vuole appartenere alla Sezione di matematica.

Gli esami di ammissione saranno scritti ed orali. Nella Sezione di lettere e filosofia si richiede, per la pruova scritta, un componimento italiano, uno latino, una traduzione dal greco, una tesi di filosofia; e, per la pruova orale, una traduzione dal greco, una dal latino, e risposte a domande di letteratura italiana, di filosofia, di geografia e di storia. L'esame orale durà un'ora; e nell'esame scritto sono concesse cinque ore per ciascuna materia.

Nella Sezione di scienze fisico-matematiche si richiede, per la pruova scritta, un componimento in italiano, e una traduzione dal latino in italiano; e, per la pruova orale, risposte a domande di letteratura italiana, di geografia e di storia; e ad interrogazioni di geometria, algebra, trigonometria, aggiungendo, per coloro che s'indirizzano per le scienze naturali, alcune interrogazioni sugli elementi di storia naturale.

I candidati dell'una e dell'altra Sezione dovranno inoltre leggere e tradurre un brano di scrittore francese.

L'esame di ammissione avrà valore pel conseguimento delle borse, se il Consiglio della Scuola è chiamato a decidere sul conferimento di esse.

Superati gli esami di ammissione, l'alunno è iscritto nel registro della Scuola ed è ammesso ai corsi normali. L'iscrizione è obbligatoria, obbligatoria l'assistenza ai corsi universitari e normali, ed obbligatorii gli esami in fine di ciascun anno.

Napoli, settembre 1874.

Il Direttore: GIUSEPPE DE LUCA.

Dispacci elettrici privati
(AGENZIA STEFANI)

CATANZARO, 9. — Questa mattina il Ministro Finali ha ricevuto i sindaci dei capoluoghi di circondario e molti altri dei comuni della provincia. Indi ha messo la prima pietra della scuola agraria; ha visitato la Corte e i tribunali e si è recato poscia alla marina per visitare i lavori della ferrovia. Al ritorno una imponente dimostrazione è cominciata a due chilometri dalla città. Il Ministro è stato accompagnato al palazzo della prefettura con fiaccole fra le grida di: *Viva l'Italia! Viva il Re.* Tutta la popolazione ha preso parte a questa dimostrazione.

SANTANDER, 9. — Don Carlos col grosso dell'esercito, comandato da Mendiri, trovasi a La Rioja, nella Navarra.

Parecchi capi carlisti abbandonarono Estella e seguirono Dorregaray in Francia.

1000 marinai partono per Cuba.

ADEN, 10. — Passarono ieri i postali italiani *Persia* e *Arabia*, proseguendo il primo per Napoli e l'altro per Bombay.

BERLINO, 10. — Il segretario di Stato Bulow è arrivato e riprenderà oggi le sue funzioni al ministero degli affari esteri.

La notizia che la Camera di giustizia avesse rigettato la supplica del conte d'Arnim per essere posto in libertà dietro cauzione era prematura. La Camera ha respinto soltanto oggi quella supplica.

BUENOS-AYRES, 8. — Il capo degli insorti Rivas continua ad accampare presso Buenos-Ayres.

Le truppe del governo occupano Belgrano e Moron.

Attendesi un grande movimento pel 12 corrente, allorchè Avellaneda dovrà assumere la presidenza.

La cannoniera *Parana*, appartenente agli insorti, giunse a Montevideo inseguita dalla squadra. La cannoniera fu invitata a lasciare immediatamente quel porto.

NEW-YORK, 10. — Fu tenuto a Paterson un grande meeting, al quale intervenne un grandissimo numero di persone. Il segretario del ministero della marina pronunziò un discorso nel quale constatò che l'amministrazione attuale rappresenta il partito repubblicano, disse che nè l'amministrazione, nè il suo capo agiranno contro gli interessi della nazione e le tradizioni del paese e che Grant non pensa di essere eletto per la terza volta alla presidenza.

PIZZO, 10. — Il Ministro Finali è partito da Catanzaro questa mattina, ed è giunto a Pizzo. Era atteso a qualche chilometro dal paese dalla rappresentanza locale e dal senatore Gagliardi. Moltissima gente era accorsa e molta ne assisteva alla inaugurazione della scuola nautica. Il municipio ha conferito al Ministro la cittadinanza.

Il Ministro ha visitato i lavori del porto di Santa Venere.

TANGERI, 9. — Dopo 56 giorni di navigazione per vento contrario, ha ancorato qui la pirofregata *Garibaldi* proveniente da Montevideo. La salute a bordo è buona.

CASTELLAMMARE, 10 (ritardato). — Ieri fu varato il rimorchiatore *Scilla.* Tutto procedette bene.

VEROLI, 11. — Monsignor Theodoli è ancora a Trisulti.

Per l'attività della forza pubblica si fecero numerosi arresti, fra i quali quello della vedova Cocco, druda di Chiavone.

Fu preso un brigante il quale è stato riconosciuto da monsignor Theodoli.

BERLINO, 11. — Circa lo stato di salute del conte d'Arnim, i medici del tribunale dichiararono essere necessario che egli sia trasferito in un'altra località avendo bisogno di moto e di aria.

Domani il tribunale prenderà in proposito una decisione.

PARIGI, 11. — Il *Moniteur* conferma la notizia che l'ambasciatore di Spagna comunicò al duca Decazes una nota, che ha le proporzioni di un vero *memorandum*, sulle pretese facilitazioni che i carlisti troverebbero in Francia. Questa nota spagnuola sarebbe la risposta alla precedente nota del duca Decazes, tendente a provare che i Pirenei non furono mai custoditi sufficientemente ed accusa egualmente i governi di Thiers, della difesa nazionale e di Napoleone.

Il *Moniteur* riproduce una corrispondenza del *Times*, la quale dimostra che il governo spagnuolo fu informato in una maniera inesatta ed appassionata.

PARIGI, 12. — Il *Soleil*, parlando della nuova nota spedita dalla Spagna alla Francia, dice che il duca Decazes, rispondendo nello scorso luglio al *memorandum* di Armijo, faceva osservare che le accuse erano estremamente vaghe, e lo invitava quindi a precisare i fatti. La nota presentata ora dal governo spagnuolo non è che l'esposizione dettagliata di quei fatti, la quale era prevista dal governo francese. Questa esposizione abbraccia i quattro ultimi anni.

Dai risultati finora conosciuti dei ballottaggi dei consiglieri generali si ha che furono eletti 18 conservatori e 18 repubblicani.

Borsa di Firenze — 10 *ottobre.*

Rendita italiana 5 0/0	71 25	nominale
Napoleoni d'oro	22 19	contanti
Londra 3 mesi	27 65	»
Francia, a vista	110 75	»
Prestito Nazionale	61 30	nominale
Azione Tabacchi	835 —	»
Azioni della Banca Naz. (nuove)	1903 50	fine mese
Ferrovie Meridionali	347 —	nominale
Obbligazioni Meridionali	212 —	»
Banca Toscana	1467 —	fine mese
Credito Mobiliare	726 1/2	»
Banca Italo-Germanica	222 —	contanti
Banca Generale	— —	

Debole.

Borsa di Parigi — 10 *ottobre.*

	9	10
Rendita francese 3 0/0	62 30	62 05
Id. id. 5 0/0	99 32	99 05
Banca di Francia	— —	— —
Rendita italiana 5 0/0	66 17	65 75
Id. id. id.	— —	— —
Ferrovie Lombarde	322 —	322 —
Obbligazioni Tabacchi	— —	— —
Ferrovie V. Emanuele (1863)	195 75	198 —
Ferrovie Romane	72 —	72 —
Obbligazioni Romane	185 —	184 —
Azioni Tabacchi	— —	— —
Cambio sopra Londra, a vista	25 16	25 16
Cambio sull'Italia	9 5/8	9 7/8
Consolidati inglesi	92 15/16	92 15/16

Borsa di Londra — 10 *ottobre.*

Consolidato inglese	92 7/8	— —
Rendita italiana	65 3/4	— —
Turco	da 46 1/2	» 46 5/8
Spagnuolo	» 18 1/4	» 18 3/8
Egiziano (1868)	» 83 1/4	» 83 1/2

Borsa di Berlino — 10 *ottobre.*

	9	10
Austriache	188 3/4	189 —
Lombarde	85 3/4	84 1/2
Mobiliare	146 1/4	146 1/4
Rendita italiana	66 —	65 3/4
Rendita turca	46 3/4	46 1/4

Borsa di Vienna — 10 *ottobre.*

	9	10
Mobiliare	243 50	244 75
Lombarde	142 -	142 —
Banca Anglo-Austriaca	158 75	160 50
Austriache	307 -	309 —
Banca Nazionale	985 —	987 —
Napoleoni d'oro	8 86	8 85 1/2
Argento	103 90	103 75
Cambio su Parigi	43 55	43 55
Cambio su Londra	109 85	109 90
Rendita austriaca	74 80	74 85
Rendita austriaca in carta	70 40	70 30
Union-Bank	127 25	127 75

MINISTERO DELLA MARINA
Ufficio centrale meteorologico

Firenze, 11 ottobre 1874, ore 16 15.

Tempo bello quasi dappertutto; cielo nuvoloso a Roma, a Camerino, presso il Gargano e in qualche paese dell'estrema Italia. Dominano venti di nord generalmente deboli. Mare mosso, agitato soltanto a Taranto. Pressioni stazionarie nel mare, nel centro della penisola, leggermente diminuite nell'estremo sud ed in Sicilia; soffiano venti di nord di varia intensità che manterranno il cielo sereno in molta parte di Italia.

OSSERVATORIO DEL COLLEGIO ROMANO
Addì 10 ottobre 1874.

	7 ant.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.	*Osservazioni diverse*
Barometro	767 7	767 7	766 5	766 5	(Dalle 9 pom. del giorno prec. alle 9 pom. del corrente)
Termometro esterno (centigrado)	14 5	21 7	22 4	17 7	TERMOMETRO
Umidità relativa	98	65	68	84	Massimo = 23 0 C. = 18 4 R. Minimo = 14 1 C. = 11 3 R.
Umidità assoluta	12 02	12 62	13 62	12 65	
Anemoscopio	N. 3	E. NE. 1	O. NO. 1	N. 2	Pioggia in 24 ore qualche goccia.
Stato del cielo	0. coperto da nebbia	8. veli	4. poche gocce	10. nebbioso	Magneti sturbati.

OSSERVATORIO DEL COLLEGIO ROMANO
Addì 11 ottobre 1874.

	7 ant.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.	*Osservazioni diverse*
Barometro	767 2	766 6	766 4	766 4	(Dalle 9 pom. del giorno prec. alle 9 pom. del corrente)
Termometro esterno (centigrado)	14 0	21 6	21 7	16 6	Termometro
Umidità relativa	88	64	62	62	Massimo = 22 9 C. = 18 3 R. Minimo = 13 2 C. = 10 6 R.
Umidità assoluta	10 42	12 38	12 00	8 71	
Anemoscopio	N. 3	N. 2	O. 4	N. 4	Magneti discreti.
Stato del cielo	5. cirri-cumuli	7. cirri	5. cumuli al Sud	10. bello	

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO DI ROMA
del dì 12 ottobre 1874.

VALORI	GODIMENTO	Valore nominale	CONTANTI Lettera	CONTANTI Danaro	FINE CORRENTE Lettera	FINE CORRENTE Danaro	FINE PROSSIMO Lettera	FINE PROSSIMO Danaro	Nominale
Rendita Italiana 5 0/0	1° semestre 75	— —	71 05	70 90	— —	— —	— —	— —	— —
Detta detta 5 0/0	»	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Detta detta 3 0/0	1° ottobre 74	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Detta detta 3 0/0	»	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Rendita Austriaca	»	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Prestito Nazionale	»	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Detto piccoli pezzi	»	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Detto stallonato	»	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0/0	»	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbl. Municipio di Roma	1° gennaio 74	500 —	410 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Id. Cred. Fond. B.° S. Spirito	1° ottobre 74	500 —	460 —	459 —	— —	— —	— —	— —	— —
Certificati sul Tesoro 5 0/0	4° trimestre 74	537 50	517 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Detti Emissione 1860-64	1° ottobre 74	— —	74 —	73 80	— —	— —	— —	— —	— —
Prestito Romano, Blount	»	— —	73 —	72 75	— —	— —	— —	— —	— —
Detto Rothschild	1° giugno 74	— —	75 —	74 90	— —	— —	— —	— —	— —
Banca Nazionale Italiana	1° gennaio 74	1000 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Banca Romana	2° semestre 74	1000 —	1112 —	1111 —	— —	— —	— —	— —	— —
Banca Nazionale Toscana	»	1000 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Banca Generale	1° gennaio 74	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	410 —
Banca Italo-Germanica	»	500 —	222 —	221 —	— —	— —	— —	— —	— —
Banca Industriale e Commerciale	»	250 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Azioni Tabacchi	»	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni dette 6 0/0	1° ottobre 73	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Strade Ferrate Romane	1° ottobre 65	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni dette	—	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Strade Ferrate Meridionali	—	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni delle Strade Ferrate Meridionali	—	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Buoni Meridionali 6 per 100 (oro)	—	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Società Romana delle Miniere di ferro	—	537 50	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Società Anglo-Romana per l'illuminazione a gas	1° semestre 74	500 —	380 —	380 —	— —	— —	— —	— —	— —
Gas di Civitavecchia	1° gennaio 74	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Pio Ostiense	»	430 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Compagnia Fondiaria Italiana	»	250 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Credito Mobiliare Italiano	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —

CAMBI	GIORNI	LETTERA	DANARO	Nominale
Ancona	30	— —	— —	— —
Bologna	30	— —	— —	— —
Firenze	30	— —	— —	— —
Genova	30	— —	— —	— —
Livorno	30	— —	— —	— —
Milano	30	— —	— —	— —
Napoli	30	— —	— —	— —
Venezia	30	— —	— —	— —
Parigi	90	109 80	109 60	— —
Marsiglia	90			
Lione	90			
Londra	90	27 67	27 65	— —
Augusta	90	— —	— —	— —
Vienna	90	— —	— —	— —
Trieste	90	— —	— —	— —
Oro, pezzi da 20 franchi		[illegible]	22 12	— —
Sconto di Banca				

OSSERVAZIONI

Prezzi fatti:

5 0/0 - 1° sem. 1875: 71 05 cont.; 2° sem. 1874: 73 25, 27 1/2, 30, 32 1/2.

Cert. sul Tesoro 5 0/0 73 80.
Banca Romana 1112.

Il Sindaco: A. PIERI.

Il Deputato di Borsa: G. RIGACCI.

DEPUTAZIONE PROVINCIALE DI FERRARA

N. 3140. AVVISO DI CONCORSO.

A tutto il giorno 31 ottobre p. v. è aperto presso questa Deputazione provinciale il concorso per titoli e per esami, per la nomina degli insegnanti nel locale Istituto industriale e professionale alle cattedre e con le qualifiche ed emolumenti più sotto indicati.

Entro l'indicato termine, che viene dichiarato perentorio, dovranno gl'insegnanti presentare o far giungere a questa Deputazione, franchi di posta, in originale od in copia autentica, esclusi i transunti, i loro requisiti uniti ad istanza in carta di bollo fra i quali espressamente si esigono i seguenti:

1° Fede di nascita;
2° Certificato di moralità;
3° Certificato di costituzione fisica sana e robusta;
4° Certificato di penalità del tribunale civile e correzionale;
5° Certificato simile della pretura;
6° I documenti e titoli atti a far conoscere per sicura prova la loro scienza e la loro idoneità all'insegnamento cui aspirano a senso dei programmi per gl'istituti industriali e professionali, sia per quelli sostenuti con plauso, sia per opere pubblicate od altro.

Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda per quale cattedra intendono di concorrere, e se per titoli, per esame, o per titoli ed esame insieme.

I concorrenti per esame potranno dispensarsi dalla presentazione dei documenti indicati al n. 6; però a dar prova della loro idoneità all'insegnamento prescritto coi programmi del 1871, dovranno sottoporsi ad un esperimento il quale per massima consisterà:

a) Di un tema in iscritto;
b) Di un esperimento orale.
c) Di una lezione della durata non minore di tre quarti d'ora e non maggiore di un'ora e un quarto.

Gli esami avranno luogo in Ferrara nei locali dell'Istituto, ed i concorrenti saranno avvertiti del giorno in cui essi cominceranno.

Decorso il termine prescritto il Consiglio procederà alle nomine, e rese queste esecutorie verranno comunicate agli eletti, i quali dovranno recarsi qui entro giorni dieci dalla data della lettera di nomina per assumere l'insegnamento.

Non presentandosi gli eletti nei dieci giorni assegnati, si riterrà ch'essi abbiano rinunciato alla nomina conseguita.

TABELLA *indicante le cattedre poste a concorso, e le qualifiche ed emolumenti degli insegnanti.*

N° d'ordine	CATTEDRE POSTE A CONCORSO	Qualifica degli insegnanti	Annuo emolumento
1	Lingua francese ed inglese	Professore titolare	L. 1800 »
2	Storia e geografia	Professore reggente	1440 »
3	Fisica	»	1440 »

Annotazioni

Gli emolumenti annui verranno aumentati del decimo, a senso della legge 30 giugno 1872, n. 893.

Qualora venga nominata persona che abbia altro pubblico insegnamento, l'emolumento fissato verrà diminuito di un terzo.

Dalla residenza della Deputazione provinciale, Ferrara, 30 settembre 1874.

La Deputazione

ROSSI Consigliere delegato *Presidente.*

A. Angelini — G. Gulinelli, A. Federici — L. Saracco, F. Fiorani — R. Varano } *Deputati*

5937

PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI POTENZA

Avviso di seguito deliberamento.

Si rende di pubblica ragione che nel secondo incanto a partiti segreti sperimentato il 5 corrente mese in questo ufficio di prefettura, per lo appalto delle opere e provviste occorrenti alla costruzione del tronco di strada provinciale compreso fra la sponda destra del fiume Agri e l'abitato del comune di Spinoso, in danno dell'aggiudicatario signor De Stefano Stefano fu Filippo di Spinoso, è stato deliberato per la presunta somma di L. 46,881 59, cui è stato ridotto il prezzo di stima di L. 48,586 99, in seguito dell'ottenuto ribasso di L. 3 51 per ogni cento lire.

Il termine utile per la presentazione di offerte per miglioramento di ventesimo in ribasso dello enunciato prezzo di deliberamento, è stabilito in giorni 15, che scadono col mezzogiorno del dì 22 del volgente mese.

Le quali offerte scritte su carta bollata da una lira e corredate da certificati di moralità ed idoneità, nonchè dal deposito provvisorio di L. 1000, saranno presentate nell'ufficio di prefettura.

Saranno però rifiutate quelle condizionate e quelle per persone da nominare.

Il progetto, i disegni ed i capitolati, cui lo appalto è vincolato, continueranno ad essere depositati nel detto ufficio di prefettura dove possono esser letti e consultati.

Potenza, li 6 ottobre 1874.

5939 *Il Segretario di Prefettura:* PASQUALE JACOVINI.

CASSA DI ASSICURAZIONI E CAUZIONI

L'assemblea generale degli azionisti della Cassa di Assicurazioni e Cauzioni è convocata pel giorno 14 novembre p. v., all'ora 1 pomeridiana, in Firenze, nella sala della Banca del Popolo, via Cavour, n° 8.

La carta di ammissione all'adunanza medesima sarà rilasciata contro deposito delle azioni della Cassa di Assicurazioni e Cauzioni in pari coi versamenti nella Cassa della Società, via Tornabuoni, n° 17, primo piano (Firenze), prima dell'ora 1 pomeridiana del dì 3 novembre p. v.

Ordine del giorno:

1° Rapporto del Consiglio.
2° Rapporto dei sindaci.
3° Elezione del Consiglio e dei supplenti.
4° Nomina dei sindaci.

Firenze, 10 ottobre 1874.

5958 Il Consiglio d'Amministrazione.

DEPUTAZIONE PROVINCIALE DEL PRINCIPATO CITERIORE

Si previene il pubblico che nel giorno di lunedì 26 del corrente mese di ottobre, alle ore 12 meridiane, nella segreteria della Deputazione Provinciale, innanzi al prefetto della provincia o di un suo rappresentante, si procederà ai pubblici incanti per lo appalto della provvista e manutenzione del casermaggio per uso dei RR. Carabinieri delle diverse stazioni stabilite o da stabilirsi in questa provincia.

Avvertenze.

L'appalto avrà luogo alla estinzione di candele vergini ed in ribasso di un tanto per cento sulla somma stabilita di L. 38 per ogni fornitura in servizio.

Avrà la durata di anni otto a contare dal 1° gennaio 1875 al 31 dicembre 1882.

Non saranno ricevute offerte di ribasso minori dell'uno per cento.

Nessuno potrà essere ammesso agl'incanti se al momento dell'asta non depositerà la somma di L. 4000 in numerario o in fedi di credito debitamente sottoscritte.

Dovrà esibire inoltre un certificato in carta da bollo del sindaco locale, vidimato dal prefetto della provincia, dal quale risulti la di lui moralità, solvibilità e idoneità.

Il deposito di cui sopra sarà restituito ai collicitanti, e sarà ritenuto solamente quello del deliberatario fino alla stipulazione del contratto.

La cauzione da prestarsi dall'appaltatore sarà di L. 3500 di rendita iscritta sul Gran Libro del Debito Pubblico del Regno d'Italia, e dovrà essere depositata in tante cartelle al portatore negli otto giorni dalla chiusura degl'incanti.

I fatali pel ribasso non minore del ventesimo sul prezzo di aggiudicazione sono stabiliti a giorni quindici, e scadranno nel giorno che sarà indicato con separato manifesto.

Nessuno potrà essere ammesso a licitare con procura se questa non sia redatta nelle forme legali.

Tutte le spese per le subaste, stipula del contratto, carta da bollo, tassa di registro e copie sono a carico dell'appaltatore.

Il capitolato che regola il presente appalto trovasi depositato nell'ufficio della Deputazione Provinciale, e se ne potrà prendere comunicazione da chiunque lo desideri in tutti i giorni e nelle ore in cui l'ufficio suddetto rimane aperto.

Saranno inoltre osservate nell'asta tutte le formalità prescritte dal regolamento approvato col R. decreto 4 settembre 1870 per la esecuzione della legge 22 aprile 1869 sulla Contabilità generale dello Stato.

Si dichiara in fine che il contratto di appalto non sarà obbligatorio per l'Amministrazione finchè non sarà approvato dall'Autorità cui spetta, a' sensi dell'articolo 336 della legge 20 marzo 1865 sulle opere pubbliche, e dell'articolo 113 del regolamento sopra menzionato.

Salerno, 9 ottobre 1874.

Il Segretario Capo dell'Ufficio Amministrativo Provinciale
NICOLA NOLA.

5938

SOCIETÀ ITALIANA PER LE STRADE FERRATE MERIDIONALI

La Società Italiana per le Strade Ferrate Meridionali deve provvedere tonnellate ventimila carbone per le locomotive e chilogrammi novantamila sevo per fabbricare il grasso.

Invita tutti coloro che vogliono concorrere a prender cognizione dei capitolati d'oneri che trovansi depositati presso la Direzione Generale (Segreteria) sita in Firenze, via de'Renai, 17.

Le offerte suggellate, aventi sulla soprascritta l'indicazione rispettivamente: *Offerta per carboni — Offerta per sevo* — dovranno giungere alla Direzione Generale non più tardi del 26 del corrente ottobre.

Le decisioni dell'Amministrazione saranno notificate ai concorrenti non più tardi della fine di detto mese.

L'Amministrazione sceglierà fra le offerte quella che giudicherà la migliore.

Firenze, 10 ottobre 1874.

5955 La Direzione Generale.

SOCIETÀ ITALIANA PER LE STRADE FERRATE MERIDIONALI

38ª SETTIMANA — Dal 17 al 23 settembre 1874

5956

PROSPETTO dei prodotti col parallelo dell'anno precedente

RETE ADRIATICA E TIRRENA.

Anni	Viaggiatori	Bagagli e cani	Grande velocità	Piccola velocità	Introiti diversi	Totale	Media dei chilometri esercitati	PRODOTTO per chilometro
Prodotti della Settimana.								
1873	205,692 40	7,942 54	30,277 31	145,750 08	1,637 46	391,299 79	1369, 00	285 83
1874	205,395 11	8,015 29	31,991 01	157,120 55	2,095 60	404,617 56	1386, 00	291 86
Differenze 1874	— 297 29	+ 72 75	+ 1,713 70	+ 11,370 47	+ 458 14	+ 13,317 77	+ 17, 00	+ 6 03
Dal 1° Gennaio.								
1873	7,477,602 95	251,285 90	1,306,653 94	5,495,216 69	76,530 49	14,607,118 97	1357, 24	10,762 37
1874	7,569,231 29	268,069 17	1,549,350 87	5,765,437 65	81,591 77	15,233,770 25	1384, 00	10,991 18
Differenze 1874	+ 91,628 34	+ 16,783 27	+ 242,697 43	+ 270,220 96	+ 5,061 28	+ 626,651 28	+ 26, 76	+ 228 81

RETE CALABRO-SICULA.

Anni	Viaggiatori	Bagagli e cani	Grande velocità	Piccola velocità	Introiti diversi	Totale	Media dei chilometri esercitati	PRODOTTO per chilometro
Prodotti della Settimana.								
1873	41,713 32	896 10	6,719 86	51,087 05	1,040 63	101,456 96	643, 00	157 79
1874	51,728 40	1,176 95	4,335 13	31,673 92	501 05	89,415 45	711, 00	125 76
Differenze 1874	+ 10,015 08	+ 280 85	— 2,384 73	— 19,413 13	— 539 58	— 12,041 51	+ 68, 00	— 32 03
Dal 1° Gennaio.								
1873	1,621,566 53	42,699 30	185,814 18	1,254,361 04	27,804 20	3,132,245 25	643, 00	4,871 30
1874	1,607,075 07	36,622 52	219,162 70	1,105,751 37	62,270 13	3,030,881 79	667, 62	4,539 83
Differenze 1874	— 14,491 46	— 6,076 78	+ 33,348 52	— 148,609 67	+ 34,465 93	— 101,363 46	+ 24, 62	— 331 47

ESTRATTO DI ORDINANZA.

(2ª *pubblicazione*)

La camera di consiglio del R. tribunale civile e correzionale di Rovigo ha autorizzato la R. Direzione della Cassa dei depositi e prestiti di Firenze a far iscrivere nei propri registri l'intestazione al nome del signor Luigi Sgarzi fu Giovanni in luogo dell'attuale intestato signor Giovanni Sgarzi, decesso in Rovigo il 28 luglio p. p., delle seguenti polizze:

1° Polizza 10 marzo 1874, num. 18920, portante deposito di due titoli del consolidato 5 per 0[0, dell'annua rendita di lire 150, a cauzione del lavoro assunto con contratto 4 marzo 1874, n. 961, dalla R. prefettura di Rovigo;

2° Polizza 10 marzo 1874, n. 18919 di deposito della cartella del Monte L. V., Prestito 1859, 5 per 0[0, n. 565, serie 19, della rendita di lire 123 44, a cauzione del lavoro assunto con contratto 4 marzo 1874, n. 963, dalla R. prefettura di Rovigo;

3° Polizza 20 febbraio 1874, n. 18646 di deposito di 5 cartelle, consolidato 5 0[0, della complessiva rendita di lire 220, a cauzione del lavoro assunto col contratto 3 febbraio 1874, n. 669, dalla Regia prefettura di Rovigo;

4° Polizza 25 marzo 1874, numeri 19041 e 19042 di deposito, la prima di una cartella consolidato 5 per 0[0, dell'annua rendita di lire 100, e la seconda della cartella del Monte L. V., 5 per 0[0, del 14 maggio 1859, num. 219, serie 23, della rendita di lire 123 44, a cauzione del lavoro assunto col contratto 14 febbraio 1874, num. 363-464, dalla R. prefettura di Padova;

5° Polizze 2 marzo 1874, num. 18805 e 18806 di deposito, la prima di una cartella di consolidato 5 per 0[0, dell'annua rendita di lire 100, e la seconda di una cartella del Monte L.V. 14 maggio 1859, n. 573, serie 21, al 5 per 0[0, dell'annua rendita di lire 123 44, a cauzione del lavoro assunto col contratto 14 febbraio 1874, n. 376, dalla R. prefettura di Padova;

6° Polizza 3 aprile 1874, num. 19186, di deposito di due cartelle del consolidato 5 per 0[0, dell'annua rendita di lire 60, a cauzione del lavoro assunto con contratto 18 marzo 1874, num. 412[1868, dalla R. prefettura di Padova.

Ed ha autorizzato lo stesso sig. Luigi Sgarzi a regolarizzare le quitanze già emesse per le polizze num. 10639, 15267, 15420, 15418, 15692, 18540 e 17354, e tuttociò all'effetto di ottenere esso signor Luigi Sgarzi soltanto la restituzione dei titoli depositati dietro i decreti che saranno di mano in mano rispettivamente emanati dalle RR. prefetture di Rovigo e Padova.

Il che viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* per tre volte, a dieci giorni d'intervallo, con facoltà a chi ha interesse di fare opposizione contro l'esecuzione della suddetta ordinanza nel termine di altri dieci giorni dall'ultima pubblicazione, mediante ricorso a questo tribunale da presentarsi alla cancelleria dello stesso tribunale.

Rovigo, 22 settembre 1874.

Pel pres. in ferie: Durazzo giudice.

5701 Salvi vicecanc.

AUTORIZZAZIONE. 5751

(2ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile e correzionale di Palermo, sezione promiscua,

Riunito nella camera di consiglio — A relazione del giudice signor Mangano — Vista la soprascritta dimanda, ed esaminati gli atti prodotti — Vista la requisitoria del Pubblico Ministero — La stessa adottando — Autorizza il rettore della Regia Università degli Studi di Palermo, ai termini dell'articolo 49 del testamento olografo del fu canonico don Nicolò Di Carlo e Romeo del 12 gennaio 1873, pubblicato e depositato presso questo notaro D. Francesco Paolo Cavaretta, con verbale del 7 giugno scorso anno, a poter procedere alla alienazione del titolo di rendita sul Gran Libro del Debito Pubblico del Regno d'Italia, del tre ottobre milleottocentosettantadue, datato Firenze, di annue lire cinquecento, portante il numero 80945 e di posizione numero 104884, a favore di Di Carlo e Romeo Nicolò fu Gioachino. — Nomina per le operazioni occorrenti alla vendita della rendita suddetta l'agente di cambio signor Pitini, il quale consegnerà al ricorrente signor Giuseppe Albeggiani il prezzo a ritrarsi dalla vendita stessa per l'oggetto espresso nella dimanda.

Fatto e deliberato dai signori Placido Civiletti vicepresidente, Francesco Paolo Mangano e Gabriele Varese giudici.

Oggi in Palermo, li 18 settembre 1874.

AUTORIZZAZIONE.

(3ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Cagliari in udienza del 1° settembre 1874 ha autorizzato l'Amministrazione del Debito Pubblico di corrispondere a Pietro e Luigia Carta, Rafaele, Luigi e Filomena Azara Carta, quali soli superstiti eredi della signora Francesca Carta loro rispettiva sorella e zia, morta intestata, la porzione rispettivamente assegnata del capitale del certificato del Debito Pubblico n. 540, colpito dalla sorte, che la stessa Francesca Carta ereditava dal proprio genitore fu not. Rafaele Carta, titolare del detto certificato.

Questa pubblicazione si fa a sensi e per gli effetti dell'articolo 89 del regolamento annesso al R. decreto 8 ottobre 1870, n. 5942.

5525 Rafaele Azara ragioniere.

ESTRATTO DI DECRETO.

(2ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile e correzionale di Torino, sul ricorso sporto dalli signori Tommaso, Caterina, Domenica, Rosa e Margarita fratello e sorelle, fu Enrico Felizzati, emanò il seguente decreto:

Il tribunale

Dichiara essere li Tommaso, Caterina, Domenica, Rosa e Margarita fratello e sorelle, fu Enrico Felizzati, ricorrenti, unici eredi della deceduta loro madre Domenica Felizzati nata Salvi, e per tale effetto autorizza l'Amministrazione del Debito Pubblico dello Stato ad operare il chiesto tramutamento del certificato del consolidato italiano 5 0[0 in data 13 ottobre 1866, avente il n. 106357, della rendita di lire 150, nominativo a favore di Felizzati Domenica nata Salvi, fu Battista, domiciliata in Cuorgnè, in altro certificato al portatore, e di farne la rimessione ai suddetti ricorrenti o chi per essi.

Torino, 11 settembre 1874.

Mancio ff. v. p. — Gatti estensore.

Si diffida chiunque possa avervi interesse a proporre le sue ragioni nei modi e termini stabiliti dal regolamento sulla Amministrazione del Debito Pubblico.

Torino, 28 settembre 1874.

Camillo Paolo Spanna fu Giovanni Domenico.

5747

DELIBERAZIONE.

(2ª *pubblicazione*)

Numero 295 del registro di trascrizione.

L'anno milleottocento settantatrè il giorno ventitrè luglio in Taranto;

Il tribunale civile e correzionale di Taranto, composto dai signori cavaliere Antonio Sabato presidente, Leopoldo Maria Tommasi e Giuseppe Rocci-Cerasoli giudici, riunito nella camera di consiglio con l'assistenza del signor Nicola Giusti vicecancelliere, ha emesso il seguente provvedimento:

Numero 63 del ruolo particolare.

Letta la presente domanda;

Ritenute le osservazioni del Pubblico Ministero ed uniformemente alle sue conclusioni,

Il tribunale deliberando in camera di consiglio sul rapporto del giudice signor Tommasi, dichiara per gli effetti di cui è parola negli articoli 102 e seguenti del regolamento 8 ottobre 1870, n. 5942, che la eredità del defunto Giovanni Chirico di Vito Donato, di Castellaneta, è devoluta a Grazia, Maria, Francesca e Vita Donata Chirico, domiciliate e residenti in Castellaneta.

Ordina quindi alla Direzione generale della Cassa dei depositi e prestiti residente in Firenze a pagare alle dette Grazia Chirico moglie di Alessandro Casavola, Maria Chirico moglie di Nunzio Schiavone, Francesca e Vita Donata Chirico, tutte maggiori, la somma di lire seicentoquarantasette e centesimi settantanove, risultante da polizza n. 7224 del 13 novembre 1866, numero 3909 di posizione.

Fatto e deliberato il sopraddetto dì, mese ed anno. — Il presidente Antonio Sabato — Il vicecanc. Nicola Giusti.

Per copia conforme rilasciata a richiesta del procuratore signor Nicola Lo Re, oggi 26 luglio 1873.

Il cancelliere del tribunale
G. Martino.

5667

ESTRATTO DI DECRETO.

(2ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile e correzionale di Asti, sul ricorso sporto dal signor Sacco Giuseppe fu Secondo, residente a Valfenera, emanò il seguente decreto:

Il tribunale, visti, ecc.,

Autorizza la Direzione Generale del Debito Pubblico a tramutare in nome ed a favore di Giuseppe Sacco fu Secondo, residente in Valfenera, quale unico erede testamentario del titolare don Leone Sacco, il certificato del Consolidato italiano 5 per 0[0 della rendita di L. 150, inscritto al n. 56678, datato Torino 11 novembre 1862, ed intestato a don Leone Sacco fu Giuseppe Enrico, domiciliato in Rocchetta Tanaro.

Asti, 14 settembre 1874 — Il presidente del tribunale, sottoscritto Cortona — Gavetti segretario.

Si diffida chiunque vi abbia interesse a proporre le sue ragioni a termini del regolamento in data 8 ottobre 1870 sull'Amministrazione del Debito Pubblico.

Torino, 28 settembre 1874.

Camillo Paolo Spanna fu Giovanni Domenico. 5748

ORDINANZA.

(1ª *pubblicazione*)

La prima sezione del tribunale civile di Napoli ordina che la Cassa dei depositi e prestiti paghi ai signori Luigi, Pasquale, Bartolomeo e Giovanna Talamo fu Camillo, non che alla signora Francesca Vacca la somma di lire duemilacinquecentodiciassette e centesimi sessantotto che si contiene nella polizza della Cassa dei depositi e prestiti in testa ad esso Talamo Camillo, col numero 18082, insieme ai relativi interessi a norma dei regolamenti. Così deliberato dai signori cav. Nicola Palumbo funzionante da vicepresidente, Gaetano Rossi ed Angelo Janigro giudici, il 18 settembre 1874, — Firmato: Nicola Palumbo.

Per copia conforme
5836 Notar Gaetano Catalano.

AUTORIZZAZIONE.

(2ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Cagliari in camera di consiglio,

Udito il rapporto fatto sulla domanda di Rafaele Gessa Podda di questa città, colla quale si chiede autorizzarsi la Direzione Generale del Debito Pubblico ad eseguire in di lui nome la traslazione dei titoli del Debito Pubblico intestati alla madre del ricorrente signora Angela Podda, già vedova Gessa, nei prodotti certificati:

1° giugno 1862, n. 161, rendita di lire 50, creazione 21 agosto 1838;

1° giugno 1862, n. 162, rendita di lire 150, creazione 21 agosto 1838;

30 giugno 1862, n. 23623 nero e n. 418923 rosso, rendita di lire 150, creazione 10 luglio 1861, e

6 marzo 1863, n. 66543 nero e n. 461843 rosso, rendita di lire 50, creazione 10 luglio 1861;

Visto l'estratto di morte debitamente rilasciato li 23 giugno percorso da quest'ufficiale di stato civile delegato, dal quale risulta che a ore quattro pomeridiane del giorno quattro gennaio milleottocentosessantasette moriva la suddetta Podda Angela, d'anni sessanta, nata e domiciliata in questa città, vedova di Gessa Efisio;

Visto l'atto di notorietà dato dall'ufficio di pretura di Cagliari, sezione Castello, quindici luglio ultimo passato, che fa fede come la stessa vedova Angela Gessa nata Podda nel suo vivente fosse titolare dei quattro certificati suddetti, e come morendo nel quattro gennaio milleottocentosessantasette lasciasse erede legittimo l'unico di lei figlio Rafaele Gessa Podda del fu Efisio, che succedette solo nell'eredità della madre, per mancanza d'altri, che per legge fossero chiamati a qualche quota ereditaria loro riservata;

Attesochè in tal modo rimangono giustificati li estremi della domanda su riferita ai termini dell'ultimo capoverso dell'articolo 82 e dell'articolo 84 del regolamento approvato con Regio decreto 8 ottobre 1870, n. 5942;

Visto l'articolo 78 e seguenti dello stesso regolamento;

Dichiarando il ricorrente Rafaele Gessa Podda fu Efisio unico ed esclusivo erede legittimo della di lui madre Gessa Angela vedova, nata Podda, fu Pasquale,

Autorizza la Direzione Generale del Debito Pubblico ad operare la tramutazione delle quattro rendite diansi specificate, intestandole ad esso Gessa Rafaele, a vece della Gessa Angela suddetta.

Cagliari, 11 settembre 1874.

G. Feis — Mura-Maro — V. Podda — Tedde vicecanc. aggiunto.

La presente copia si spedisce per essere pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* per gli effetti dell'articolo 89 del regolamento per l'Amministrazione del Debito Pubblico approvato con Regio decreto 8 ottobre 1870, n. 5942.

Cagliari, 15 settembre 1874.

5682 Tocco vicecanc.

AGGIUNTA DI COGNOME.

(3ª *pubblicazione*)

Vincenzo Sabatini, del comune di Civitavecchia, del fu Vincenzo di Roma, e figliastro del fu conte commendatore colonnello Bonafede Marco Aurelio, inoltrata domanda a S. E. il signor Ministro per gli affari di Grazia e Giustizia e dei Culti onde aggiungere al paterno cognome di Sabatini quello ancora del patrigno Bonafede, fu autorizzato dal sullodato Ministro con decreto in data 24 luglio 1874 di pubblicare tale sua domanda, giusta la prescrizione dell'articolo 121 del Reale decreto 15 novembre 1865, invitando chiunque avesse a fare opposizioni di presentarle entro il tempo prefisso dalla legge. 5595

REGIA PRETURA
del primo mandamento di Roma.

A richiesta del sig. Andrea Santini, domiciliato in Roma, via Tor de' Specchi num. 32, rappresentato dal sottoscritto procuratore.

A mezzo dell'usciere del primo mandamento di Roma Asdente Giuseppe è stato citato il signor Giulio Valmaggini, dimorante in Vienna, a comparire avanti il pretore del primo mandamento nell'udienza del giorno ventotto novembre 1874, ore 12 meridiane, a sense di legge e dell'articolo 142 Cod. di proc. civ., per sentirsi prefiggere un breve, unico e perentorio termine per ritirare le due casse contenenti parti di macchina trebbiatrice spedite fin dal 28 luglio 1847 e pagare contestualmente lire 337 15 rimborso spese, trasporti, ed inoltre l'importo dell'affitto per la custodia e magazzinaggio dal 13 ottobre 1847 nella somma che verrà stabilita dal pretore sullodato, qual termine inutilmente decorso, e previa descrizione e perizia degli oggetti contenuti nelle casse medesime, autorizzarne la vendita a tutto carico, rischio e pericolo di esso citato e sul prezzo della vendita prelevare l'importo di lire 337 15 del magazzinaggio, delle spese del presente giudizio, e della vendita, il residuo, se vi sarà, depositarsi a favore del citato, emanandosi all'uopo analoga sentenza munita di clausola provvisoria non ostante opposizione, appello, e senza cauzione, colla condanna alle spese, salvo, ecc.

Roma dieci ottobre 1874.

5943 Asdente Giuseppe usciere.

(1ª *pubblicazione*).

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI

Dichiarati decaduti da ogni ragione di *preferenza* alla concessione della miniera di ferro in Monte Lapano, in territorio di Teulada, circondario d'Iglesias, i signori Ballero e Ferro a di cui istanza la miniera stessa fu dichiarata scoperta e concessibile con decreto ministeriale del 20 dicembre 1865 e resa di pubblica ragione tale decadenza con manifesto di questa prefettura in data 28 marzo 1872, il cavaliere Antonio Timon presentava domanda per ottenere la accennata concessione.

Si rende ciò pubblicamente noto, a senso dell'art. 43 della legge 20 novembre 1859, perchè chiunque creda avervi interesse possa nel tempo e modi prescritti dall'art. 44 della citata legge fare quelle opposizioni che reputerà del caso.

In conformità ai piani e processi verbali di delimitazione in data 10 agosto 1874 i limiti della miniera di Monte Lapano sono determinati dal poligono mistilineo A, B, C, D, E, A, nel seguente modo:

1° Una retta che partendo dal pilastro A, punto in cui la strada di *Porto Scudo* incontra il mare, giunge al pilastro B costruito sulla roccia di granito che esce dal suolo accanto alla via che mette al porto medesimo. Il luogo in cui sorge tale roccia porta il nome *S'Arcu sa egruxi*.

2° Dal punto B, la strada che gira tutt'attorno al monte fino al pilastro E stabilita presso il mare a *Porto Pirastu*, e dalla quale in ciascuno dei punti C e D si distacca un cammino che conduce a Teulada.

3° Dal pilastro E a quello A il limite è costituito dal mare Mediterraneo.

La superficie della miniera è di ettari trecentoquarantaquattro (344).

Cagliari, 20 settembre 1874.

5963 *Il Prefetto:* FASCIOTTI.

COMUNE DI CORNETO TARQUINIA

AVVISO.

Il comune di Corneto Tarquinia va a promuovere la domanda perchè il restauro della casa posta in questa città, sulla via dell'Indipendenza, ai civici numeri 12 e 14, e in via di San Giovanni al n° 16, sia dichiarata di pubblica utilità insieme alla remozione della scala esterna già in parte diruta, ed al conseguente ampliamento della via stessa dell'Indipendenza sul punto che a sinistra si congiunge con quella di San Giovanni.

A termini dell'art. 4° della legge 25 giugno 1865, n° 2359, resta esposto al pubblico in questa segreteria comunale per giorni 15 da oggi, il piano particolareggiato relativo all'espropriazione della casa suddetta. Durante il detto termine ognuno che vi abbia interesse potrà prender conoscenza degli atti e fare le osservazioni che credesse del caso.

Corneto Tarquinia, 9 ottobre 1874.

5957 *Il Sindaco:* LUIGI DASTI.

SOCIETÀ REALE ITALIANA
DI ASSICURAZIONE MUTUA
CONTRO I DANNI DELLE MALATTIE E MORTALITÀ DEL BESTIAME

A tenore degli articoli 60 e 61 dello statuto e della deliberazione presa nel Consiglio d'amministrazione il 9 corrente, sono convocati in adunanza straordinaria tutti i soci nel locale della Direzione Generale posto in Firenze, via Tornabuoni, n° 9, palazzo Niccolini, per il giorno 7 novembre 1874, a mezzogiorno preciso, per deliberare sopra la convenienza pel trasporto della sede della Società a Milano, o per la liquidazione della medesima.

Firenze, 10 ottobre 1874. 5949

(3ª *pubblicazione*).

PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI TORINO

DIVISIONE 5ª — Debito Pubblico e Cassa Depositi

Il signor avv. Giovanni Zanazzio allegando lo smarrimento della ricevuta portante il n° 18154 rilasciatagli da questa prefettura per l'esibizione per tramutamento del certificato N. 73521, della rendita di L. 50, in capo a Rivada Caterina nubile, si diffida (a senso dell'art. 334 del reg. sul Debito Pubblico) chiunque possa avervi interesse che, trascorsi giorni dieci dopo la terza pubblicazione del presente avviso, ove non intervengano opposizioni, quest'ufficio effettuerà la consegna del nuovo titolo al richiedente avv. Zanazzio.

Torino, 17 settembre 1874.

5552 *Per il Prefetto:* AQUARO.

BANCA INDUSTRIALE E COMMERCIALE SARDA

(4ª *pubblicazione*)

In seguito a deliberazione presa dal Consiglio amministrativo di questa sede i signori azionisti sono invitati a versare nelle Casse dello stabilimento il quarto decimo sulle loro azioni, dal 5 a tutto il 15 ottobre p. v.

All'atto del versamento verrà rilasciato il titolo corrispondente alle caratura sugli utili spettanti ai soci promotori a norma dell'art. 43 dello statuto sociale.

Cagliari, 30 settembre 1874.

5819 *Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione:* A. TIMON.

Tribunale civile di Viterbo.

Estratto di bando col ribasso del decimo per vendita di beni immobili al pubblico incanto.

(1ª *pubblicazione*)

Nel giorno di lunedì 23 novembre 1874, ore 11 ant., nella sala d'udienza del tribunale suddetto, ad istanza del signor avv. Ignazio Gisci e a danno del signor Pietro Crocetti, rappresentato il primo dal procuratore signor Edoardo Bardi, l'altro contumace, saranno posti nuovamente all'incanto col ribasso del decimo del prezzo di stima, e deliberati al maggior offerente a termini di legge i seguenti immobili, ciascuno dei quali formerà un lotto distinto, cioè:

1° lotto — Terreno olivato in contrada Ajarella, nel territorio di Tessennano, della quantità superficiale di decare una, segnato col numero di mappa 395, confinante coi beni di Bracci Assunta, di Del Secco Giovan Pietro e di Orlandi Alessandro.

2° lotto — Terreno situato come sopra, di natura pascolivo-boschivo, in contrada Galletta, della superficie di decare 2, are 8 e deciare 8, distinto coi numeri di mappa 472, 1400, confinante con Crocetti Tommaso, De Carolis Gio. Battista e stradello.

3° lotto — Terreno vignato ed olivato, posto nel suddetto territorio, in vocabolo Valle lunga, della superficie di decare una, are 5 e deciare 3, distinto in catasto col numeri di mappa 1524, 1525 e 1526, confinante coi beni dello stesso Crocetti Tommaso e Ternani Francesco.

4° lotto — Terreno cannetato, posto ove sopra, in contrada Fonte Pietro, di are 4, e deciare una, segnato in catasto col numero di mappa 1431, confinante Macchi ed Orlandi Nicola.

L'incanto sarà aperto sul prezzo di stima, ribassato però di un decimo, e così nella ridotta somma pel 1° lotto di lire 182 69 9; per il 2° di lire 68 44; per il 3° di lire 311 85; e per il 4° di lire 58 30 6.

Le condizioni della vendita risultano dall'originale bando depositato in cancelleria di detto tribunale.

Si avverte che chiunque vorrà offrire all'asta dovrà precedentemente depositare presso il cancelliere il decimo del prezzo del lotto respettivo cui intende ottare, non che la somma di lire 150 pel 1°; di lire 100 pel 2°; di lire 200 pel 3°; e di lire 70 pel 4° lotto, a titolo di spese approssimative degli atti di vendita, sentenza, trascrizione, registro, incanto, ecc.

I creditori ipotecari iscritti restano avvertiti a depositare nel termine di giorni trenta dalla notifica nella cancelleria del tribunale suddetto le loro domande di collocamento per l'effetto della graduazione, alle operazioni della quale fu delegato il giudice signor Caresi.

Viterbo, 27 settembre 1874.

Ravignani canc.
5934 E. Bardi proc.

DELIBERAZIONE.

(1ª *pubblicazione*)

Il tribunale circondariale di Napoli deliberando in camera di consiglio uniformemente alle conclusioni del Pubblico Ministero sul rapporto del giudice delegato ordina che la Direzione del Debito Pubblico annulli il certificato dell'annua rendita di lire trecentoventi, in testa della defunta Braico Candida fu Vincenzo, sotto l'amministrazione di suo marito Salvatore Cortese, vincolata per ipoteca dotale, sotto i nn. 104,429-287,279, e di posizione n. 38,783, e ne formi un certificato di lire 80 e lo intesti a favore di Mariangiola Cortese di Salvatore, domiciliata in Napoli, minore, sotto l'amministrazione di suo padre Salvatore Cortese, e delle rimanenti lire 240 ne formi cartelle al portatore da consegnarsi ai signori Francesco Paolo, Amalia e Carolina Cortese.

16 settembre 1874 in Napoli. 5940

VENDITA GIUDIZIALE

4° esperimento.

Nel giorno di venerdì trenta ottobre corrente nella sala delle udienze del tribunale di Civitavecchia ad istanza di Balbina Terruzzi vedova Gigli ed a carico di Agostino Lesen Petracci si procederà a nuovo incanto dei seguenti beni col ribasso di tre decimi sul prezzo della perizia:

1° Utile perpetuo dominio di una casa in Civitavecchia con prospetto sulla 3ª e 4ª strada, confinante con Grasselli e l'Ospedale, gravata dall'annuo canone di lire 487 50, stimato lire 15,369 80;

2° Terreno cativo sito in Allumiere, contrada Bandita dei Buoi, a confine con Bocci, Guidoni, Costa e il Demanio, stimato lire 150;

3° Utile perpetuo dominio di un terreno boschivo nel territorio suddetto, contrada Cavavecchia e confinante con Cappelletti, Fedeli e la strada, gravato dal canone di lire 3 all'anno, stimato lire 43 95;

4° Terreno vignato e sodivo nel territorio suddetto, contrada Maggiorana, confinante con la strada della Cava del Piombo, con l'altra sul confine di Tolfa e con beni del Monte di Pietà di Roma, stimato lire 3237 29.

Dalla perizia e dagli atti depositati in cancelleria risultano le altre indicazioni e le condizioni della vendita.

Civitavecchia, li 10 ottobre 1874.

5947 Enrico Baratti proc.

DELIBERAZIONE.

(1ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Perugia dopo aver accettato che Luigi Guidetti di Guido, domiciliato in Gubbio, era possessore d'una cartella del Debito Pubblico della rendita di lire 36, come da certificato datato in Firenze 30 giugno 1867, n. 15552, vincolata a garanzia di affitto di beni demaniali; che risoluto l'affitto medesimo e soddisfatte le relative obbligazioni, essendo venuto a morte il suddetto Luigi Guidetti, celibe ed intestato, sonogli succeduti i genitori Guido Guidetti e Benedetta Forti, non che Enrico e Maria Piccini fratello e sorella uterini, sull'istanza dei nominati successori, ha emesso la seguente deliberazione:

" Ritenute le cose esposte ed in atti giustificate, autorizza la Direzione Generale del Debito Pubblico a tramutare il certificato nominativo n. 15552 in cartella al portatore da consegnarsi ai ricorrenti "

Perugia, 24 luglio 1874.

Il presidente: Curcio — G. Bosi cancelliere.

Per estratto conforme, salvo, ecc.

Perugia, 4 ottobre 1874.

5902 Avv. Vincenzo Michelotti proc.

AVVISO.

Il signor Pasquale del fu Angelo Bocci di Soci in Casentino dichiara banditi tutti i suoi beni posti nel comune di Bibbiena, provincia di Arezzo. 5964

AVVISO.

Il signor avv. cav. Pietro Venturi, dimorante in Roma, via del Gesù, n. 57, presidente del Consiglio amministrativo dell'Istituto Catel, a mezzo di speciale procuratore munito di regolare mandato, con atto del giorno tre ottobre corrente dichiarava di accettare con beneficio di inventario la eredità lasciata dalla fu Margherita Prunetti vedova Catel al preindicato Istituto conforme emerge dal di lei testamento aperto il primo marzo di questo anno per gli atti del notaio cav. Filippo Bacchetti.

Roma, dalla cancelleria del 3° mandamento

Addì 5 ottobre 1874.

5928 Il cancelliere: A. Bozzi.

CAMERANO NATALE Gerente

ROMA — Tipografia Eredi Botta